

**L'IMPRESA FAMILIARE NELL'ORDINAMENTO
GIURIDICO ITALIANO**

INDICE

Introduzione	pag. 2
Capitolo 1: L'impresa familiare nell'ordinamento giuridico italiano.	
1.1 Il modello arcaico dell'impresa esercitata in ambito familiare.....	pag. 4
1.2 La riforma del diritto di famiglia e l'introduzione della impresa familiare.....	pag.9
Capitolo 2: Natura giuridica e caratteristiche dell'impresa familiare.	
2.1 Impresa individuale o impresa collettiva? Le diverse posizioni nella dottrina e nella giurisprudenza.....	pag. 15
2.2 Requisiti e presupposti dell'impresa familiare.....	pag. 25
2.3 I diritti dei familiari che collaborano nell'impresa.....	pag. 34
Capitolo 3: Il coniuge che collabora nell'impresa.	
3.1 Il regime patrimoniale della famiglia.....	pag. 42
3.2 I diritti economici del coniuge che collabora nell'impresa familiare...	pag. 45
Capitolo 4: L'estinzione dell'Impresa familiare	
4.1 Cessazione dei rapporti di Impresa.....	pag. 53
4.2Trasformazione e cessazione dell'impresa familiare.....	pag. 56
4.3 Effetti della cessazione dell'impresa o del rapporto di impresa familiare.....	pag. 58
Capitolo 5: Convivente di fatto e impresa familiare.	
5.1 L'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale e intervento del legislatore.....	pag. 62
5.2 La sentenza n. 15889/2022 delle Sezioni Unite della Cassazione.....	pag. 67
Conclusioni	pag. 71
Bibliografia e riferimenti giurisprudenziali	pag. 73

INTRODUZIONE

La storia imprenditoriale del nostro Paese è, ed è sempre stata, una storia di famiglie, di nuclei parentali, divenuti poi imprese; infatti, l'imprenditoria familiare ha occupato un ruolo centrale nella crescita economica italiana, nel periodo post-bellico, dalla metà degli anni 50 a seguire.

Nel tessuto economico e sociale italiano, soprattutto in alcuni settori (si pensi all'agricoltura, all'artigianato, al commercio o all'ospitalità/ristorazione) è ancora molto diffuso un modello di impresa che si caratterizza per il ruolo centrale svolto nell'attività produttiva/commerciale dal nucleo familiare: la cd. *impresa familiare*.

È infatti esperienza di tutti i giorni imbattersi in attività commerciali, di piccola o anche media dimensione, a conduzione familiare, in cui appunto prestano la propria prestazione lavorativa tutti o alcuni soltanto dei membri della famiglia.

In questo elaborato, dopo aver premesso una breve storia dell'istituto, si procederà alla disamina delle sue peculiari caratteristiche, focalizzando successivamente e peculiarmente l'attenzione sulle ripercussioni di eventuali crisi familiari e, in particolare, sugli effetti di una separazione dei coniugi.

L'elaborato sarà pertanto suddiviso in cinque capitoli. Nel primo verrà ricostruita una breve storia dell'impresa familiare, dalla sua introduzione nell'ordinamento giuridico italiano grazie alla riforma del diritto di famiglia, attuata con la Legge

n.151 del 19 maggio 1975, fino alle più recenti modifiche e integrazioni apportate alla disciplina codicistica.

A seguire, nel secondo capitolo si approfondiranno gli elementi caratterizzanti questa tipologia di impresa, la natura collettiva o individuale della stessa e i diritti dei familiari che ad essa collaborano.

Nel terzo capitolo si affronterà, più specificamente, la figura di uno dei familiari che può collaborare nell'impresa familiare: il coniuge dell'imprenditore. Verrà posta l'attenzione sulle possibili interazioni del regime patrimoniale della famiglia sui diritti economici del coniuge collaboratore.

Nel quarto capitolo, verrà incentrata l'attenzione sugli effetti della crisi dei rapporti familiari sull'impresa familiare, sullo scioglimento della stessa e sulla divisione dei beni aziendali. In particolare, l'analisi si focalizzerà sugli effetti della separazione personale dei coniugi rispetto all'assetto della stessa.

Il quinto capitolo sarà dedicato alla collaborazione nell'impresa familiare del convivente di fatto, alla luce anche della recente riforma codicistica e della sentenza n. 148 del 2024.

Saranno esaminati l'intervento delle SS. UU. della Cassazione, la sentenza n. 15889 del 17/05/2022 e gli effetti dell'arresto sull'applicazione dell'istituto.

L'ultima parte dell'elaborato sarà riservata alle conclusioni.

CAPITOLO 1

L'impresa familiare nell'ordinamento giuridico italiano

1.1 Il modello arcaico dell'impresa esercitata in ambito familiare.

L'istituto dell'impresa familiare è oggi disciplinato dall'art. 230-*bis* del Codice Civile, inserito dall'art. 69 della Legge 19 maggio 1975 n. 151, la quale ha riformato profondamente la materia del diritto di famiglia. Prima di tale norma, l'istituto *de quo* era sconosciuto al nostro ordinamento giuridico e il lavoro in ambito familiare era oggetto di una limitata tutela, circoscritta al solo settore agricolo.

E infatti, la norma in esame è una delle novità introdotte dalla citata riforma per offrire una tutela giuridica all'attività lavorativa prestata dai familiari, in modo continuativo, nella famiglia oppure nell'impresa familiare, e per impedire situazioni di sfruttamento del lavoro.

Prima della prefata riforma, sin dalla epoche più remote, la famiglia si è storicamente fondata e ha ruotato attorno alla figura del *pater*, quale capo indiscusso della stessa.

Ciò valeva anche – e a maggior ragione – in campo economico.

La famiglia costituiva un *consortium omnis vitae* sottoposto al comando del *pater familias* in ogni campo, da quello sociale a quello economico. Si trattava, dunque, di un ordinamento di tipo patriarcale.

Nell'antica Roma, ad esempio, si connotava come una struttura piramidale con al vertice il *pater familias*. I figli, i nipoti e le rispettive consorti erano tutti sottoposti all'autorità del primo. Il gradino più basso della piramide era occupato dai servi. I figli non erano *sui iuris*: non possedevano, cioè, quella che oggi definiamo "capacità giuridica". Essi non erano titolari di diritti e doveri, ma erano soggetti alla *potestas* del *pater*. In conseguenza di ciò, il *pater familias* era il solo centro di imputazione dei rapporti giuridici patrimoniali e poteva liberamente organizzare la propria attività imprenditoriale servendosi del nucleo familiare, a suo arbitrio. I *filii*, invece, svolgevano l'attività lavorativa in favore e per l'accrescimento del patrimonio del *pater*.

Tale modello di famiglia patriarcale si è mantenuto, pressoché immutato, anche nelle epoche successive e, all'interno della famiglia e dell'impresa svolta dal nucleo familiare, l'attività di ogni singolo componente veniva prestata *affectionis vel benevolentiae causa* in favore del capo famiglia, che ne traeva profitto.

Non deve sorprendere, pertanto, che ancora il codice civile del 1942 avesse confermato al capo famiglia il dominio sulla compagine familiare e che il lavoro dei familiari, non trovando alcun riconoscimento e fondamento giuridico, fosse ancora sostenuto da una presunzione di gratuità *benevolentiae vel affectionis causa*.

A motivo di ciò, il familiare che prestasse la propria attività lavorativa in famiglia o nell'impresa familiare, non solo non aveva diritto alla retribuzione, ma neppure partecipava alla distribuzione degli utili o all'attività decisionale.

Il lavoro familiare continuava ad essere assistito da una presunzione, sia pure *iuris tantum*, di gratuità.

Non può altresì stupire, allora, l'orientamento giurisprudenziale largamente maggioritario che, fino alla riforma del 1975, prevedeva che: *“Il lavoro tra le persone legate da stretti rapporti di parentela o di coniugio, conviventi, prestato nell’abitazione o nell’azienda del capo famiglia, si presume normalmente gratuito; tale presunzione è iuris tantum e l’accertamento giudiziale del rapporto subordinato deve essere eseguito caso per caso e sorretto da adeguata e corretta motivazione”*.

Faceva in parte eccezione soltanto il settore agricolo, nel cui ambito era disciplinata la cd. *“comunione tacita familiare”*, di cui all'art. 2140 c.c., ora abrogato. In virtù di tale norma, le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura erano regolate dagli usi. Per l'effetto, almeno in linea teorica, i familiari vantavano un diritto di godere degli utili provenienti dall'attività di famiglia, cui collaboravano. Al di là di questo, il capofamiglia deteneva il potere direttivo assoluto nell'amministrazione e gestione dell'azienda.

Questo stato di cose si è mantenuto del tutto immutato sino alla riforma del diritto di famiglia del 1975, la quale è stata lo sbocco della progressiva crisi della

famiglia tradizionale e dell'allentamento dei rapporti tra i membri della stessa, iniziati a partire dagli anni cinquanta con il processo di industrializzazione del Paese. I rapidi e profondi cambiamenti nel tessuto economico-sociale dell'Italia del secondo dopoguerra hanno determinato il passaggio da una famiglia di tipo patriarcale ad una di tipo nucleare e il declino della storica funzione produttiva della prima. Per l'effetto, sono divenute sempre più manifeste l'inadeguatezza di tale modello produttivo e l'intollerabilità del mancato riconoscimento del valore economico e giuridico del lavoro prestato nella famiglia a vantaggio del solo capo famiglia.

Tanto è vero che, a partire dagli anni sessanta, anche l'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato viene messo in crisi: da un lato, infatti, si inizia ad ammettere più largamente la possibilità di configurare un rapporto di lavoro subordinato tra appartenenti alla stessa famiglia, pur dovendosi sempre superare la presunzione di gratuità¹; dall'altro, la magistratura inizia ad estendere la disciplina della comunione tacita familiare prevista nel settore agricolo anche ad altri settore di attività².

Proprio l'istituto della comunione tacita familiare ha influenzato non poco la futura disciplina dell'impresa familiare.

¹ Cfr. Corte d'Appello di Torino 09/03/1959, in *Giur. agr. it.*, 1960, I, 2, 39.

² Cfr. Cass. Civ., 22.07.1969 n. 2750, in *GA*, 1970, II, 612; Cass. Civ., 28.09.1973, n. 2430, in *Dir. fam.*, 1974, II, 620)

In particolare, la comunione tacita familiare rappresentava un consorzio familiare, per la cui regolamentazione l'art. 2140 c.c. (poi abrogato dall'art. 230 bis c.c.) rimandava gli usi. Dottrina e giurisprudenza ne avevano tracciato le caratteristiche fondamentali, così individuandole: appartenenza allo stesso nucleo familiare; convivenza effettiva (con comunione di tetto e mensa); esistenza di un patrimonio comune, indiviso; esplicitazione da parte di tutti i partecipanti di un'attività lavorativa, secondo le capacità fisiche e tecniche di ognuno; esistenza di un capo (di norma il capo famiglia) che coordina e dirige l'organizzazione; assenza di obbligo di rendicontazione e formalità; diritto di ogni collaboratore di trarre dall'attività il necessario per il proprio sostentamento; assistenza in favore dei componenti del gruppo che versino in stato di difficoltà e non siano in grado di lavorare; parità di trattamento tra i vari membri³.

D'altra parte, il fatto che la regolamentazione di tale istituto fosse lasciata alle consuetudini non più ancorate alla realtà sociale in rapido cambiamento, rendeva ragione della necessità di assicurare una disciplina più organica al lavoro familiare in ogni campo.

Alla base di tutte le motivazioni vi era, comunque, l'esigenza che ha costituito il motore di tutta la riforma del diritto di famiglia: assicurare effettività al principio di uguaglianza anche in seno ai rapporti familiari. Sotto questo profilo, la disciplina dell'impresa familiare altro non è che l'esplicitazione in tale ambito dei

³ cfr. Cass. Civ., 14.01.1980 n. 337, in *Giur. it.*, 1981, I, 1, 405.

principi di solidarietà e di uguaglianza. Essa mira ad assicurare, così, una protezione contro le numerose situazioni di sfruttamento che si verificavano all'interno del nucleo familiare, ove c'era una certa riluttanza a stipulare dei veri e propri contratti di lavoro subordinato, giustificata dal legame di parentela.

1.2 La riforma del diritto di famiglia e l'introduzione della impresa familiare.

Come si è accennato nel precedente paragrafo, la Legge 19 maggio 1975 n. 151 ha segnato una rivoluzione copernicana nel diritto di famiglia italiano, determinando il superamento del millenario modello familiare patriarcale a struttura piramidale, al cui vertice era posto il capofamiglia, quale signore assoluto.

Per capirne la portata, basti pensare all'entusiasmo con la quale i giornali del tempo salutarono l'approvazione della legge. Il quotidiano *La Stampa*, ad esempio, ebbe così a titolare: *“Storica riforma del diritto di famiglia: diventa assoluta la parità tra i coniugi”*⁴. Nell'articolo, rimarcando il lungo e travagliato iter (durato nove anni, nell'arco di tre legislature), l'estensore evidenziava che: *“Le nuove norme sostituiscono interamente la parte del codice civile riguardante la organizzazione familiare (rapporti tra i coniugi, tra genitori e figli, gli annullamenti di matrimonio, le separazioni, le affiliazioni, il regime patrimoniale, le eredità, ecc.) ponendola al passo coi tempi [...] Dopo il lungo e faticoso*

⁴ FRANCI GIANCARLO, *“Storica riforma del diritto di famiglia. Diventa assoluta la parità tra i coniugi”*, in *La Stampa*, 23 aprile 1975, tratto da www.archiviolaStampa.it.

travaglio che l'ha accompagnata per tanti anni, la legge che ne è scaturita è tra le più avanzate e moderne e rappresenta un'autentica conquista civile”. E ancora, nel riportare anche le parole di enorme soddisfazione dell’allora ministro della Giustizia, On. Reale, che ne fu il primo presentatore e che salutò l’evento come *“un fatto di grande importanza morale ... matrice di concordia, libertà e rispetto umano”*, il giornalista sottolineava ancora gli aspetti più qualificanti della riforma: *“per la prima volta introduce nel nostro sistema giuridico l'assoluta parità tra i coniugi, riconoscendo la funzione, anche sociale ed economica, svolta dalla donna nell'ambito familiare”*.

In un altro articolo su *La Stampa Sera*⁵ si dava ancor più risalto alla riforma appena varata e si poneva in evidenza che: *“Da settembre le famiglie italiane diventeranno più moderne e più libere. La rivoluzione pacifica del nuovo diritto di famiglia, diventato legge ieri sera, comincerà a sviluppare i suoi effetti dopo 120 giorni dalla pubblicazione sulla « Gazzetta Ufficiale ». Nel frattempo, i mariti, le mogli e i figli potranno cominciare a rendersi conto di come cambierà radicalmente l'organizzazione interna della famiglia. « E' un atto di liberazione, che viene approvato mentre si compie il trentesimo anniversario della resistenza antifascista », ha commentato il ministro della Giustizia Reale. Ad essere « liberati » saranno le donne e i figli, l'« oppressore » del quale vengono limitati i*

⁵ RAPISARDA ALBERTO, *“La civile e attesa riforma diventa legge. RIVOLUZIONE IN FAMIGLIA”*, in *La Stampa Sera*, 23 aprile 1975, tratto da www.archiviolaStampa.it.

diritti e i poteri, è il padre, finora capo famiglia assoluto. Finalmente la democrazia è entrata anche all'interno della famiglia”.

L’enfasi e i toni trionfalistici con i quali la stampa accolse la riforma ne rendono ancor più evidente la portata storica: essa ha cancellato quasi completamente il ruolo del capofamiglia, erede del *pater familias* del diritto romano, e ha attuato finalmente l’art. 29 della Costituzione, secondo il quale *“il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi”*.

Fino ad allora, siffatto principio era rimasto lettera morta, sacrificato all’altare della *“unità familiare”* sulla scorta dell’inciso, contenuto nel medesimo articolo, che subordina l’uguaglianza dei coniugi a *“i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare”*⁶. E tali limiti, sino ad allora, erano stati molti e pesanti, tanto è vero che, prima della riforma, l’art. 144 del codice civile espressamente prevedeva che il marito fosse *“il capo della famiglia”* e che la moglie seguisse *“la condizione civile di lui”*, ne assumesse il cognome e fosse obbligata ad accompagnarlo dovunque egli credesse opportuno di fissare la sua residenza⁷.

⁶ L’art. 29 Cost. così dispone:

“La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare”.

⁷ L’art. 144 c.c.nella precedente formulazione prevedeva infatti che:

*“(Potestà maritale).
Il marito è il capo della famiglia; la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli crede opportuno di fissare la sua residenza”*.

Con la riforma del 1975, invece, si è passati ad una legislazione che garantisce maggior parità tra i coniugi, seppure non assoluta (restano alcune asimmetrie: ad esempio, la moglie può mantenere il suo cognome, ma deve però aggiungervi quello del marito, mentre non è previsto il contrario (cfr. art. 143-bis⁸); non è previsto che i figli nati in seno al matrimonio possano avere il cognome della madre).

In ogni caso, la legge ha reso la moglie meno dipendente dal coniuge e ha posto i coniugi su un piano di maggiore parità, anche sul piano economico.

Ed infatti, mentre il codice del 1942 stabiliva che il marito avesse il dovere di *“proteggere la moglie, di tenerla presso di sé e di somministrarle tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita in proporzione delle sue sostanze”* e la moglie dovesse contribuire al mantenimento del marito solo se questi non disponesse di *“mezzi sufficienti”*⁹, con la riforma si è stabilito che entrambi i coniugi siano tenuti *“ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia”*¹⁰.

⁸ L'art. 143-bis c.c.c dispone che:

“Cognome della moglie.

La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze”.

⁹ L'art. 145 c.c., prima della riforma, prevedeva che:

“(Doveri del marito).

Il marito ha il dovere di proteggere la moglie, di tenerla presso di sé e di somministrarle tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita in proporzione delle sue sostanze.

La moglie deve contribuire al mantenimento del marito, se questi non ha mezzi sufficienti”.

¹⁰ L'art. 143 c.c. così dispone:

“Diritti e doveri reciproci dei coniugi.

Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumo i medesimi doveri.

Il regime patrimoniale della famiglia, poi, è stato radicalmente modificato. E infatti, mentre fino ad allora era stata in vigore la separazione dei beni tra marito e moglie, la riforma ha introdotto invece la comunione dei beni, salvo diversa scelta da parte dei coniugi¹¹, e ha altresì abolito l'istituto secolare della dote.

Per quanto più specificamente attiene all'argomento di questo elaborato, infine, è palmare la svolta in senso più solidaristico e democratico voluta dal legislatore del 1975, che si coglie già nella denominazione stessa dell'istituto, impresa *familiare*, che vuole dare il giusto risalto a tutti i membri della famiglia che vi partecipano e non al solo capo famiglia, come in passato. Tale intento è esplicitato ed attuato con il riconoscimento di alcuni diritti, fino ad allora negati, a moglie, figli e altri parenti che lavorano stabilmente in famiglia o nell'impresa familiare. Primi tra tutti, i diritti al “*mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia*”, a partecipare “*agli utili dell'impresa familiare*” e alle decisioni più importanti riguardo la gestione che devono essere adottate “*a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa*”

Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.

Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia”.

¹¹ L'art. 159 c.c. così dispone:

“Del regime patrimoniale legale tra i coniugi.

Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, è costituito dalla comunione dei beni regolata dalla sezione III del presente capo”.

E aspetto non meno importante, con la riforma è stato codificato il principio secondo cui *“il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo”*¹².

Con l'introduzione della figura giuridica dell'impresa familiare, di cui si parlerà più compiutamente nel prossimo paragrafo, il legislatore ha inteso finalmente regolare il fenomeno del lavoro familiare, molto diffuso in Italia in contesti imprenditoriali di modeste dimensioni, e ha voluto soprattutto superare il dogma della *affectionis vel benevolentiae causa*, caratterizzante dalla notte dei tempi l'attività prestata dai familiari all'interno dell'impresa patriarcale.

In tal modo, nel nostro ordinamento giuridico, si è definitivamente abbandonato il concetto della gratuità del lavoro prestato dai familiari che collaborano all'impresa e si sono riconosciuti loro una serie di diritti sia riguardo la giusta

¹² L'art. 230-bis. così dispone:

“Impresa familiare.

Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi della azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi.

Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.

Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.

Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice.

In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'articolo 732.

Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme”.

remunerazione della prestazione lavorativa che riguardo la gestione stessa dell'attività.

Capitolo 2.

La natura giuridica e le caratteristiche dell'impresa familiare.

2.1 Impresa individuale o impresa collettiva? Le diverse posizioni nella dottrina e nella giurisprudenza.

All'indomani della riforma del diritto di famiglia un ampio dibattito si è sviluppato, sia in dottrina che in giurisprudenza, riguardo la natura giuridica dell'impresa familiare.

Un aspetto molto dibattuto è stato, in particolare, la natura individuale o collettiva dell'impresa.

I dubbi dei primi interpreti sono stati certamente alimentati dalla formulazione della norma, che ha mirato specificamente a disciplinare la posizione e i diritti del familiare (coniuge, parente entro il terzo grado o affine entro il secondo) che prestasse il proprio lavoro in modo continuativo nell'impresa familiare, omettendo di regolamentare espressamente altri aspetti su cui si sono confrontati i giuristi, quali ad esempio: a) stabilire il soggetto su cui grava la responsabilità delle obbligazioni assunte nell'esercizio dell'impresa; b) individuare il soggetto passivo di eventuali procedure concorsuali; c) determinare la rilevanza nei confronti dei terzi delle deliberazioni assunte a maggioranza dai familiari negli atti per cui essa è richiesta ovvero delle conseguenze, sempre all'esterno, del

mancato rispetto di tale procedura; d) chiarire la natura giuridica dei diritti riconosciuti ai familiari lavoratori; e) specificare a chi spetti la titolarità dei beni costituenti il patrimonio aziendale.

Gli interpreti si sono polarizzati su due posizioni: 1) coloro che hanno proposto una ricostruzione dell'istituto come *organismo a rilevanza meramente interna*; 2) coloro che, invece, consideravano l'impresa familiare come un *ente plurisoggettivo a rilevanza esterna*.

I fautori della prima corrente, oggi largamente accettata, hanno fondato le loro ragioni soprattutto su elementi quali:

- a) La collocazione sistematica dell'istituto nel Libro Primo del Codice Civile *Delle persone e della famiglia* (precisamente nel Titolo VI *Del matrimonio*, Capo VI *Del regime patrimoniale della famiglia*, Sezione VI) anziché nel Libro Quinto *Del Lavoro* (specificamente nel Titolo V *Delle società*);
- b) La *ratio* di assicurare maggiore tutela al familiare lavoratore all'interno dell'impresa familiare, che ha ispirato l'introduzione dell'istituto stesso, verrebbe frustrata qualora si attribuisse una rilevanza esterna alla compagine familiare, finendo in tal modo di gravare anche il singolo di una responsabilità nei confronti dei terzi;
- c) La mancata previsione di una qualsiasi forma di pubblicità delle decisioni assunte all'interno della compagine familiare per la gestione dell'attività,

rischierebbe di pregiudicare la certezza dei rapporti con i terzi, paralizzando di fatto la stessa attività;

- d) Il legislatore, mentre ha stabilito che *“le decisioni concernenti l’impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell’impresa sono adottate a maggioranza dai familiari che partecipano all’impresa stessa”*, nulla ha detto riguardo la gestione ordinaria dell’impresa familiare. I poteri gestori ordinari - che, di fatto, sono quelli che consentono all’impresa stessa di funzionare e di svolgere la propria attività – non sono esercitati in forma collettiva;

Diversamente, coloro che hanno seguito la tesi opposta, soprattutto negli anni immediatamente successivi all’introduzione dell’art. 230 *bis* c.c., hanno messo in risalto i seguenti aspetti:

- a) L’introduzione nel Codice Civile dell’art. 230 *bis* è stata il frutto delle lotte contadine finalizzate ad ottenere una sostanziale parità all’interno della comunione tacita familiare a ciascun familiare lavoratore. Poiché quest’ultima, che è certamente un organismo di natura collettiva, è stata ricompresa nella disciplina dell’art. 230 *bis* (la riforma del 1975 ha infatti abrogato l’istituto), è naturale pensare che anche l’impresa familiare debba avere la stessa natura;
- b) I poteri e i diritti riconosciuti al familiare lavoratore sono tanto incidenti nella gestione che non sarebbero giustificati in un ente a rilevanza meramente interna;

c) Il riconoscimento in capo al singolo familiare lavoratore della posizione di co-imprenditore o, comunque, di membro di una compagine avente rilevanza esterna, assicurerebbe allo stesso quella tutela giuridica che la riforma si proponeva di realizzare.

Nell'ambito di questa seconda dottrina, poi, i diversi fautori hanno proposto un ventaglio di soluzioni diverse.

Da un lato, alcuni hanno affermato che in questa forma di impresa sussista una pluralità di imprenditori o co-imprenditori¹³. Altri, al fine di limitare le responsabilità patrimoniali dei singoli familiari partecipi, hanno preferito attingere agli schemi di altre forme organizzative già disciplinate dal codice civile. E così, taluni hanno parlato di una società *ex lege*, attribuendo ai familiari lavoratori il ruolo di soci non amministratori con limitati e determinati poteri gestori¹⁴; altri, ancora, hanno ricostruito l'istituto in termini di rapporto associativo atipico, applicando, riguardo la gestione ordinaria, la disciplina sull'amministrazione disgiuntiva¹⁵ oppure quella della società in nome collettivo

¹³ FINOCCHIARO A. – FINOCCHIARO M., *Diritto di Famiglia*, Vol. I, Milano, 1984, 1376 ss.; PAJARDI, *Impresa familiare e fallimento*, Milano, 1988, 22 ss.

¹⁴ BIANCA, *Diritto civile*, 2, Milano, 1981, 377; MANCINI, *Natura giuridica dell'impresa familiare*, Roma, 1992, 318.

¹⁵ AMOROSO G., *L'Impresa Familiare*, Padova, Cedam, 1998, 47; BUSNELLI, *Impresa coniugale e azienda coniugale*, Napoli, 1992, 1413 ss.

oppure della società di fatto¹⁶ oppure della società in accomandita semplice¹⁷ o, addirittura, della società *tout court*¹⁸.

Altra parte della dottrina ha ritenuto, invece, che l'impresa familiare costituisca un tipo di impresa collettiva non riconducibile alla forma societaria, difettandone alcuni elementi tipici, come il fondamento contrattuale, l'*affectio societatis* e i conferimenti. La disciplina applicabile, allora, sarebbe più propriamente quella dell'associazione non riconosciuta¹⁹.

La non riconducibilità ad alcuno degli schemi societari codificati, ha indotto alcuni interpreti a considerarla come un rapporto associativo del tutto nuovo, nel quale la qualifica di imprenditore spetterebbe soltanto al familiare che effettivamente partecipi alla gestione.

La ricostruzione dell'impresa familiare come un *ente plurisoggettivo a rilevanza esterna* ha trovato riscontro anche nelle prime pronunce della giurisprudenza.

In particolare, il Consiglio di Stato, in una pronuncia seguita immediatamente all'introduzione dell'istituto, ha statuito che, in base alla formulazione dell'articolo, si potesse desumere che nell'impresa familiare non vi fosse un capo,

¹⁶ MARCELLI, Considerazioni sull'Impresa Familiare Contadina, in *Nuovo Dir. Agr.*, 1976, 210; PAJARDI, op. cit., 1988, 25.

¹⁷ NIGRO, Riflessioni sull'Impresa Familiare (a proposito del parere 11 febbraio 1976 del Consiglio di Stato) in *Giur. comm.*, 1977, I, 720 ss..

¹⁸ SIMONETTO E., L'Impresa Familiare: Dubbi interpretativi e lacune normative, in *Dir. Soc.*, 1976, 521.

¹⁹ TAMBURRINO, Impresa, comunione e società in agricolture, in *Giust. civ.*, 1983, 291.; BARALIS G., Appunti sull'impresa familiare, in *Riv. Not.*, 1977.

titolare esclusivo della rappresentanza dell'impresa, ma valessero per la stessa i principi generali in tema di gestione collettiva dell'azienda, per cui, salvo diversa convenzione portata debitamente a conoscenza dei terzi, tutti i familiari avevano la rappresentanza, come tutti i soci nella società semplice e in quella irregolare²⁰. Siffatto parere si fondava su alcuni degli elementi caratterizzanti l'impresa familiare e, in particolare: a) contitolarità delle situazioni giuridiche spettanti ai familiari partecipanti; b) il titolo di partecipazione all'impresa; c) il criterio di ripartizione degli utili, dei beni con essi acquistati e degli incrementi; d) il carattere “collettivo” dell'impresa, che non è costituita in forza di un contratto o di un accordo, ma scaturisce dal fatto stesso che i membri di una comunità familiare decidano di esercitare insieme un'attività economica.

Anche la Suprema Corte, con specifico riguardo all'impresa familiare colonica, ebbe a rimarcare l'abbandono della tradizionale struttura piramidale in favore di una più democratica, con conseguente delimitazione dei poteri del capofamiglia in favore del nuovo organo rappresentato dall'assemblea dei familiari. In tal modo anche il potere di rappresentanza del capofamiglia – mezzadro non poteva più eccedere i limiti fissati dall'art. 230 *bis*. In particolare, secondo la Cassazione, a

²⁰ Cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 11.02.1976, n. 89, in *Giur. comm.*, 1977, I, 726; idem, in *Foro it.* 1977, III, 708 (con nota critica di JANNARELLI, Impresa e società nel nuovo diritto di famiglia). Il parere del Consiglio di Stato, nella sua funzione di supremo organo di consultazione giuridico-amministrativa dello Stato, era stato richiesto dal Ministero del Tesoro su sollecitazione degli istituti di credito agrario, i quali si erano trovati dinanzi al problema pratico di come erogare i finanziamenti all'impresa familiare e alla necessità o meno di verificare i poteri di rappresentanza del soggetto richiedente e l'esistenza di una deliberazione da parte della compagine familiare.

seguito dell'introduzione di tale norma, nei rapporti tra mezzadro e famiglia colonica, i poteri direttivi e di rappresentanza del primo restavano sostanzialmente invariati per la gestione ordinaria, mentre per quella straordinaria essi erano limitati dalla volontà della maggioranza e necessitavano di una deliberazione conforme di quest'ultima²¹.

Alcune pronunce dei primi anni '80, pur riconoscendo alcune affinità con la comunione tacita familiare, la società semplice o l'associazione non riconosciuta, hanno rimarcato, invece, le peculiarità proprie dell'impresa familiare e la non inscrivibilità in figure giuridiche preesistenti²². La natura collettiva della stessa veniva, comunque, ripetutamente affermata non soltanto dai giudici ordinari, di merito e di legittimità²³, ma anche dai giudici amministrativi²⁴.

Come già detto, nel dibattito dottrinario e giurisprudenziale ha finito per prevalere la tesi della natura individuale dell'impresa²⁵.

E così, i giudici di legittimità, ad esempio, con una decisione in cui hanno preso esplicita posizione sull'argomento²⁶, allineandosi alla dottrina ormai

²¹ Cass. Civ., 13.10.1984, n. 5124, in *Giust. Civ.*, 1985, I, 372.

²² Pretore di Santhià, 14.07.1986, in *Giur. It.*, 1987, I, 2, 518.

²³ Corte d'Appello di Brescia, 23.7.86, n. 411, in *Giur. agr. it.*, 1987, II, 560; Cass. Civ., 29.2.88, n. 2122, in *Foro. it.*, 1989, I, 852).

²⁴ T.A.R. Calabria, 24.1.84, in *Foro amm.*, 1984, 1911.

²⁵ STANZIONE, Appunti sull'impresa familiare nell'ordinamento italiano, in *Vit. not.*, 1994, 1121 ss.; PROIETTI, Natura dell'impresa familiare e controversie "snaturate", in *Giur. civ.*, 1994, I, 1, 322; NUZZO, L'impresa familiare, in *Il diritto di famiglia*, Trattato diretto da BONILINI e CATTANEO: II) Il regime patrimoniale della famiglia, Torino, 1997; AMOROSO, L'impresa familiare, Padova, 1998, 47; Cass. Civ. Sez. I, 27 giugno 1990, n. 6559, in *Giust. civ.*, 1991, I, 667.

²⁶ In alcune sentenze precedenti, la Cassazione aveva già riconosciuto, seppure implicitamente, la natura individuale della impresa familiare. Cfr. Cass. Civ., 03.04.1983, n. 2537, in *Giust. civ.*, 1984, I, 250; Cass. Civ., 26.06.1984, n. 3722, in *Giust. civ.*, 1984, I, 2746; Cass. Civ., 04.03.1989, n. 1211, in *Giur. it.*, 1990, I, 1, 1004.

maggioritaria, hanno affermato che l'intento del legislatore non sia stato quello di dar vita ad una società fra i membri della famiglia, ma quello di tutelare i più deboli del gruppo nei confronti di colui che costituiva, in tale ambito, il vero e proprio gestore dell'impresa. Diversamente, secondo la Suprema Corte, un'elencazione tassativa dei diritti dei partecipanti all'impresa familiare sarebbe stata inutile se il legislatore avesse inteso dar vita ad una società. Ove ciò fosse stato, sarebbe bastato un semplice richiamo alla normativa della società semplice. Tale pronuncia, poi, ha valorizzato in particolare alcuni elementi: a) con l'inciso *“salvo che sia configurabile un diverso rapporto”* il legislatore ha voluto escludere espressamente ogni rapporto societario o di subordinazione; b) ove si optasse per la natura societaria, l'attribuzione del diritto dei partecipanti agli utili, ai beni acquistati e agli incrementi apparirebbe come un'inutile aggiunta; c) l'obbligo di adottare a maggioranza dei partecipanti le decisioni concernenti l'amministrazione straordinaria, l'impiego degli utili e degli incrementi, l'indirizzo produttivo, deve essere inteso come diretta conseguenza della attribuzione in proprietà ai familiari partecipanti, pro quota, degli utili, degli acquisti e degli incrementi dell'azienda familiare, per impedire al gestore di poterne liberamente disporre²⁷.

²⁷ Cass. Civ., 27.06.1990 n. 6559, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1991, I, 67.

L'impresa familiare, dunque, deve essere qualificata come un'impresa individuale, in cui la compagine familiare che collabora con l'imprenditore assume una rilevanza meramente interna.

Il legislatore ha voluto, infatti, normare situazioni di fatto, sorte nella realtà economica pre-riforma, che si ponevano al di fuori di precostituiti schemi negoziali, quali il rapporto di lavoro subordinato o i rapporti associativi, e che si fondavano invece sulla *affectio familiaris*.

Del resto, l'art. 230 *bis* identifica i familiari che partecipano all'impresa mediante il rapporto che li lega al soggetto che un tempo rivestiva la figura del *pater familias*: il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo. Questo soggetto, essendo la figura di riferimento di tali rapporti, non può non rivestire anche una posizione qualificante nell'impresa, qual è appunto quella del titolare della stessa²⁸. Inoltre, la norma pone l'accento sulla collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, ma non qualifica la natura giuridica di tale collaborazione. Pertanto, il fatto che i familiari collaborino all'impresa, di per sé, non è sufficiente a far concludere che essi esercitino in comune l'attività economica e, dunque, possano essere considerati contitolari dell'impresa medesima²⁹.

²⁸ OPPO, L'Impresa familiare, in CIAN, OPPO, TRABUCCHI (a cura di), in *Commentario al diritto italiano della famiglia*, Padova, III, 1992, 46, 486. COSTI, Lavoro e impresa nel nuovo diritto di famiglia, Torino, 1990, 75.

²⁹ OPPO, op. cit., cit.

La circostanza che, a norma dell'art. 230 *bis* c.c., soltanto le decisioni concernenti la gestione straordinaria, gli indirizzi produttivi, la cessazione dell'impresa e l'impiego degli utili e degli incrementi siano prese a maggioranza dei familiari, comporta necessariamente che debba esserci un soggetto a cui competano le decisioni concernenti l'ordinaria amministrazione e, dunque, il potere di gestione ordinaria³⁰.

Concludendo, allora, il legislatore della riforma, con l'introduzione dell'art. 230 *bis* c.c., ha inteso unicamente disciplinare il rapporto di lavoro all'interno della famiglia, che un tempo veniva prestato esclusivamente *affectionae vel benevolentiae causa*, senza prendere minimamente in considerazione i rapporti esterni del gruppo e, soprattutto, senza voler intaccare la natura individuale dell'impresa e la titolarità di essa in capo a colui che un tempo veniva definito come *pater familias*, che è l'unico imprenditore.

In conseguenza dell'evoluzione sociale del concetto di famiglia e del mutato atteggiamento nella considerazione della collaborazione dei familiari all'impresa del capo famiglia, il legislatore ha voluto attribuire a questi ultimi alcuni diritti patrimoniali e anche gestori. Questi ultimi, però, sono strettamente funzionali alla tutela della posizione dei familiari collaboratori e non anche finalizzati ad attribuire loro la posizione di imprenditori e co-imprenditori.

³⁰ COLUSSI, voce Impresa familiare, in *Nuoviss. dig. it.*, Appendice, IV, Torino, 1980, 63; OPPO, op. cit., 487.

L'aspetto proprio e caratteristico dell'istituto sta, poi, nel fatto che il legislatore abbia inteso remunerare la prestazione del familiare collaboratore non mediante una retribuzione propriamente intesa, come avviene nel rapporto di lavoro subordinato, bensì attribuendogli alcuni diritti a contenuto patrimoniale-amministrativo³¹.

2.2 Requisiti e presupposti dell'impresa familiare.

Affinché possa configurarsi l'impresa familiare, secondo il dettato legislativo, è necessario che sussistano alcuni requisiti oggettivi e soggettivi.

L'art. 230-bis c.c., al comma terzo, ci dice che deve intendersi *per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo* e deve intendersi *come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo*.

Riguardo alla natura di tale collaborazione, dal testo della norma si apprende che il familiare deve prestare *in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare*.

La prestazione di attività lavorativa nella famiglia o nell'impresa familiare, con carattere di continuità, costituisce l'elemento caratterizzante dell'istituto, su cui è imperniata la disciplina dettata dalla norma.

³¹ BALESTRA L., L'Impresa familiare, in P. CENDON (a cura di) *Il Diritto Privato nella Giurisprudenza, La Famiglia, Rapporti patrimoniali fra coniugi*, II, Torino, 2000, 488-489.

Il legislatore ha inteso porre il focus su tale elemento, tanto che la dottrina e la giurisprudenza hanno individuato, in esso, il *quid proprium* dell'impresa familiare.

Una corrente di pensiero ha sostenuto che l'attività di collaborazione del familiare abbia la sua fonte in un negozio, spesso concluso per fatti concludenti. Tale conclusione si fonda sul fatto che, da una parte, il familiare non è obbligato a prestare la propria attività nell'impresa familiare; dall'altra, l'imprenditore non è obbligato ad accettare tale prestazione. La collaborazione tra i due non potrebbe che fondarsi su una libera manifestazione di volontà delle parti³². Lo *status* di familiare costituirebbe, dunque, soltanto il presupposto soggettivo per la partecipazione all'impresa familiare, mentre la costituzione del relativo rapporto richiederebbe sempre un atto negoziale, anche solo per fatti concludenti³³.

Secondo un'altra posizione della dottrina e della giurisprudenza, ormai consolidata, il rapporto di collaborazione si fonderebbe, invece, sul fatto stesso della prestazione di attività lavorativa del familiare nella famiglia o nell'impresa familiare e, quindi, su un fatto giuridico e non su un atto negoziale³⁴.

Ciò si può evincere dalla formulazione stessa della norma, la quale riconosce al familiare una serie di diritti e poteri per effetto dell'attività lavorativa da lui

³² CARBONE, op. cit., 1039; FINOCCHIARO – FINOCCHIARO, op. cit., 1380 ss.; Cass. 8.4.81, n. 2012, in *Giur. comm.*, 1982, II, 127; Cass. 23.11.84, n. 6069, in *Giust. civ.*, 1985, I, 18.

³³ Così, Cass. SS.UU. 04.01.95, n. 89, in *Giur. it.*, 1995, I, 1, 369.

³⁴ OPPO, op. cit., 492; BALESTRA, op. cit., 492 ss.

prestata nella famiglia o nell'impresa familiare. In questa ottica, il rapporto di collaborazione è innanzitutto "*familiare*", in quanto colui che decide volontariamente di prestare la propria attività nella famiglia o nell'impresa familiare, lo fa non in forza di un contratto ma per il vincolo di solidarietà familiare³⁵. Il legislatore, allora, ha preso in considerazione questo fatto e ne fa discendere, in favore del familiare collaboratore, di diritto, la tutela prevista dall'art. 230-*bis*.

A tale conclusione conduce anche l'inciso iniziale della disposizione: "*Salvo che sia configurabile un diverso rapporto ...*". Ove il familiare e il titolare dell'impresa si accordassero per regolare tra loro la prestazione di attività del primo in favore del secondo, prevedendo una specifica remunerazione, o comunque per disciplinare contrattualmente la collaborazione, si sarebbe al di fuori dell'istituto e il rapporto ricadrebbe nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato oppure autonomo o associativo.

Più propriamente, dunque, secondo la dottrina maggioritaria, l'art. 230-*bis* disciplina un comportamento, certamente volontario e consapevole dei soggetti coinvolti, in quanto nessuno è vincolato ad eseguirlo o riceverlo, che consiste nella prestazione continuativa di lavoro da parte di un familiare, che riveste lo *status familiae* richiesto dalla norma stessa, in favore di altro familiare

³⁵ OPPO, op. cit., 493; BIANCA C.M., Diritto civile, 2, La famiglia – Le successioni, Milano, 1993, 369.

imprenditore. Siffatte consapevolezza e volontarietà non comportano, tuttavia, anche la cd. *volontà degli effetti*, come accade nell'atto negoziale.

Trattasi, in conclusione, di un fatto umano, consapevole e volontario, produttivo di effetti ai sensi dell'art. 1173 c.c., indipendentemente dalla circostanza che l'agente abbia voluto tali effetti giuridici o li abbia addirittura esclusi³⁶.

A tale approdo, op. cit. è pervenuta anche la giurisprudenza di legittimità e di merito. E infatti, il Supremo Collegio ha avuto modo di sottolineare, a più riprese, che *“è appunto l'inesistenza di una volontà contrattuale esplicita o implicita che caratterizza l'impresa familiare”*³⁷.

Posto che il fondamento dell'istituto è rappresentato dalla prestazione di lavoro del familiare, è necessario esaminarne le caratteristiche.

Innanzitutto, essa può essere svolta indifferentemente nella famiglia o nell'impresa del familiare. Ma non ogni attività lavorativa in seno alla famiglia ricade nella disciplina dell'art. 230-bis. Vero è, infatti, che presupposto indefettibile è l'esistenza di un'impresa, secondo la definizione datane dall'art. 2082 c.c. Per tale motivo, si è escluso che possa configurarsi l'impresa familiare nell'ambito delle libere professioni³⁸. Né è possibile ricomprendervi il caso di

³⁶ GALGANO, Diritto Civile e Commerciale, IV, La famiglia. Le successioni. La tutela dei diritti, Il fallimento, 4° ed. Padova, 2004, 140 ss.; BALESTRA, op. cit., 494 ss.

³⁷ Tra le tante, Cass. 27.6.90, n. 6559, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1991, I, 67; Cass., 4.3.89, n. 1211, in *Giur. it.*, 1990, I, 1, 1004; Trib. Milano, 3.1.91, in *Giur. it.*, 1992, I, 2, 409; Trib. Parma, 4.2.81, in *Giur. it.*, I, 2, 497.

³⁸ FINOCCHIARO - FINOCCHIARO, op. cit., 1284 ss; Pretore di Civitavecchia del Friuli, 20.8.84, in *Lav. prev. oggi*, 1985, 1545.

collaborazione in favore del familiare che presti, a sua volta, un'attività di lavoro subordinato alle dipendenze di un terzo.

Avendo riguardo alla dimensione, l'impresa familiare può essere indifferentemente grande, media o piccola³⁹. Essa, poi, può svolgere qualsiasi tipo di attività produttiva, fatta eccezione per quelle per il cui esercizio la legge richiede la forma societaria, come per l'attività bancaria o assicurativa⁴⁰.

La prestazione lavorativa del familiare può rivestire qualsivoglia contenuto. Il familiare, dunque, può prestare qualsiasi attività che possa essere oggetto di lavoro subordinato, para-subordinato o autonomo, sia essa manuale, intellettuale, esecutiva, direttiva o anche gestoria⁴¹.

La norma in esame, poi, richiede che il familiare presti *in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare*.

La prestazione, dunque, deve avere le caratteristiche della costanza e della regolarità nel tempo e dell'inserimento stabile nell'organizzazione imprenditoriale o familiare⁴². Non è invece necessario che sia prestata in modo esclusivo e a tempo pieno⁴³.

³⁹ OPPO, op. cit., 492. Cass., 26.8.84, n. 3722, in *Giust. civ.*, 1984, I, 2746.

⁴⁰ OPPO, op. cit., 492 ss.; BALESTRA, op. cit., 500.

⁴¹ OPPO, op. cit., 496; BALESTRA, op. cit., 501; Pretore di Fidenza, 26.4.89, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1990, I, 236.

⁴² Cass. Civ., 12 marzo 1984, n. 1696, in *Giust. civ. mass.*, 1984, fasc. 3, 79; Cass. Civ., 26 giugno 1984, n. 3722, in *Giust. civ.*, 1984, I, 2746; DI FRANCIA, *Il rapporto di impresa familiare*, Padova, 1991, 147; COLUSSI, op. cit., 177; Balestra, op. cit., 501.

⁴³ OPPO, op. cit., 474; FINOCCHIARO - FINOCCHIARO, op. cit., 1322.

L'attività lavorativa che dovesse essere svolta in modo occasionale o saltuario, infatti, rimarrebbe confinata nell'ambito della prestazione *affectionis ac benevolentiae causa* e, come tale, genererebbe soltanto un'obbligazione morale, priva di giuridicità⁴⁴.

Il carattere della *continuità* consente di superare la presunzione di gratuità della prestazione lavorativa in ambito familiare e di far scattare la tutela dettata dall'art. 230-bis c.c.

Ci si è interrogati sulla necessità o meno che la prestazione lavorativa abbia anche il carattere della prevalenza. Da un lato, alcuni interpreti hanno sostenuto che, avendo il familiare lavoratore innanzitutto il diritto al mantenimento, l'attività da lui prestata “*deve essere espressione di effettiva e prevalente dedizione del soggetto all'interesse della famiglia*”⁴⁵.

Diversamente, altri interpreti hanno ritenuto che anche un'attività lavorativa prestata in via non esclusiva, come seconda attività e anche per poche ore al giorno, purché avente i caratteri della continuità, nel senso sopra visto, sia comunque rilevante⁴⁶. Deve trattarsi di un lavoro che, per le modalità con cui è prestato, denoti una precisa *scelta di vita* del familiare, il quale sacrifica, in tal modo, altre possibilità di lavoro o di vita al di fuori della famiglia⁴⁷.

⁴⁴ Pretura Forlì 21 dicembre 1994, in *Dir. fam. pers.*, 1995, 678.

⁴⁵ OPPO, op. cit., 496. Dello stesso avviso anche Tribunale di Roma, 5.2.90, n. 1350, in *Giur. it.*, 1990, I, 2, 691.

⁴⁶ BALESTRA, op. cit. 502-503.

⁴⁷ Pretore di Fidenza, 26.4.89, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1990, I, 236.

L'attività lavorativa del familiare può essere prestata “*nella famiglia o nell'impresa familiare*”, indifferentemente. Come è stato suggerito da qualche interprete, al di là della distinzione, il lavoro nell'una o nell'altra deve essere pur sempre considerato come facente parte di un unico programma economico⁴⁸.

Al riguardo il problema più dibattuto, in dottrina e giurisprudenza, è stato intorno alla rilevanza, o meno, del mero lavoro domestico, ossia di quell'attività consistente essenzialmente nella cura della casa e nell'accudimento della famiglia. Ancora una volta, gli interpreti si sono divisi.

Da una parte, coloro che hanno ritenuto sufficiente tale attività ad integrare la fattispecie richiesta dall'art. 230-bis; dall'altra, coloro che hanno negato ogni rilevanza.

Secondo i primi, tra le due forme di lavoro vi è un rapporto di reciproca funzionalità, in quanto il familiare che si dedica al lavoro nella famiglia, a tempo pieno e in via esclusiva, consente agli altri di dedicarsi soltanto all'esercizio dell'impresa⁴⁹. Tale soluzione interpretativa, del resto, è in linea con le finalità protettive sottese all'introduzione della norma stessa⁵⁰.

⁴⁸ COSTI, *Lavoro e impresa nel nuovo diritto di famiglia*, Torino, 1990, 66.

⁴⁹ ALAGNA, *Famiglia e rapporti tra i coniugi nel nuovo diritto*, 2° ed., Milano, 1983, 82 ss.; FINOCCHIARO - FINOCCHIARO, op. cit., 1318; GALGANO, op. cit., 82; OPPO, op. cit., 489 ss; IDEM, *Dell'impresa familiare*, in *Scritti giuridici*, I, Padova, 1992, 475; PARADISO, *I rapporti personali tra coniugi*, Art. 143, in *Comm. Schlesinger*, Milano, 1990, 88.

⁵⁰ BALESTRA, op. cit., 506.

Ad avviso dei secondi, invece, affinché possa rilevare, occorre che il lavoro domestico presenti un *quid pluris*, che travalichi i confini dell'attività prestata nell'assolvimento di altri doveri, come quelli coniugali ex art. 143 c.c., oppure nell'adempimento di obbligazioni naturali, poste dal vincolo di solidarietà familiare⁵¹. Diversamente, si finirebbe per dare rilevanza soltanto allo status del familiare, che costituisce, invece, solo il presupposto soggettivo per la partecipazione all'impresa familiare⁵².

Per questa ragione, tale dottrina, unitamente alla giurisprudenza maggioritaria⁵³, ha ritenuto che l'attività di lavoro prestato in modo continuativo nella famiglia debba portare anche un accrescimento della produttività dell'impresa. In pratica, deve avere la stessa capacità di creare nuova ricchezza all'interno della famiglia che ha il lavoro svolto nell'impresa. Essa, poi, deve essere frutto di una scelta autonoma e volontaria del familiare che vi si dedichi e di un programma di vita concordato con il familiare imprenditore, che comportino per il primo il sacrificio di altre opportunità di lavoro, al fine di agevolare l'attività imprenditoriale familiare.

⁵¹ ANDRINI, Impresa familiare, in VITTORIA, ANDRINI, Azienda coniugale e Impresa familiare, in Tratt. Galgano, XI, Padova, 1989, 213; FIGONE, Impresa familiare, in Tratt. Ferrando, II, Bologna, 3, Torino, 1996, 780; DI ROSA, in Commentario al codice civile, diretto da E. GABRIELLI, a cura di A. BALESTRA, sub art. 230 bis c.c., UTET, Torino, 2015, 377 e ss.

⁵² In tal modo, il solo fatto di essere membro della famiglia finirebbe per attribuire il diritto a partecipare all'impresa familiare, indipendentemente dall'attività effettivamente svolta, dando così rilievo a prestazioni che in altri contesti, ove non vi sia una concomitante impresa, sarebbero considerati come adempimenti di doveri di collaborazione familiare.

⁵³ Cass. Civ., 22.5.91, n. 9025, in *Giur. it.*, 1992, I, 1, 2002; Cass. Civ. 16.12.2005, n. 27839, in *Foro it.*, 2006, I, 2070; Cass. SS.UU., 4.1.95, n. 89, in *Giur. it.*, 1995, I, 1, 369.

Passando all'esame dei requisiti soggettivi richiesti dall'art. 230-*bis* per la sussistenza dell'impresa familiare, la norma stabilisce che per impresa familiare deve intendersi *“quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo”* e per familiare *“il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo”*.

Una prima precisazione è necessaria rispetto al soggetto cui vanno riferiti i vincoli di coniugio, parentela e affinità. Si tratta di un chiarimento non così scontato, visto che all'indomani dell'introduzione dell'istituto, nel silenzio della norma, si è dibattuto in dottrina anche al riguardo. Con il prevalere della ricostruzione dell'impresa familiare come impresa individuale, poi, anche tale problematica è stata risolta ed è apparso fin troppo evidente che i rapporti in esame vanno tutti riferiti al familiare imprenditore, che in tutta la disciplina dettata dall'art. 230-*bis* resta il soggetto sottinteso⁵⁴.

Posto quanto sopra, non a tutti i soggetti che collaborino, nella famiglia o nell'impresa, con il familiare imprenditore può applicarsi la disciplina prevista dal citato articolo. La norma richiede, infatti, la sussistenza con quest'ultimo di un rapporto di coniugio, della parentela entro il terzo grado (in linea retta: bisavoli,

⁵⁴ Prima di tale approdo, alcuni autori avevano anche ipotizzato che il soggetto di riferimento dei rapporti di coniugio, parentela e affinità potesse essere qualsiasi soggetto partecipante all'impresa. Tale interpretazione si pensava fosse anche la più rispondente al principio ispiratore della riforma e alla volontà del legislatore di assicurare la massima protezione a tutta la comunità familiare coinvolta nell'attività imprenditoriale (così, Bellelli, op. cit., 1977, 166 ss.). Il rischio insito in tale teoria era di allargare a dismisura la cerchia dei destinatari.

nonni, genitori, figli, nipoti, pronipoti; in linea collaterale: fratelli, figli di questi ultimi e zii) e dell'affinità entro il secondo (nonni, genitori o fratelli del/della coniuge). Nello spirito della riforma del diritto di famiglia del 1975, la protezione giuridica posta dall'art. 230-*bis* riguarda certamente anche i figli “*naturali*” e quelli adottati⁵⁵, che sono in tutto equiparati a quelli “*legittimi*”⁵⁶.

Da quanto si ricava implicitamente dal comma primo della norma, anche i familiari che non abbiano la piena capacità di agire possono collaborare nell'impresa familiare, con l'unico limite riguardante l'espressione del voto. In tal caso, infatti, essi devono essere rappresentati da colui che esercita la potestà/responsabilità genitoriale su di loro. Anche il minore, dunque, potrà prestare attività lavorativa, nella famiglia o nell'impresa familiare. La condizione necessaria è che lo stesso abbia però acquisito la capacità giuridica di prestare lavoro ai sensi della normativa vigente in materia di tutela del lavoro minorile⁵⁷.

Al di fuori di tale cerchia, la collaborazione lavorativa prestata in favore dell'imprenditore non può trovare alcuna tutela nell'art. 230-*bis*⁵⁸.

Allo stesso modo, il modello dallo stesso delineato non può essere esteso ad altre comunità di tipo familiare, i cui membri non siano legati dai suddetti vincoli.

⁵⁵ BALESTRA, L'impresa familiare, Milano, 1996, 169.

⁵⁶ La distinzione tra figli legittimi e naturali, a seguito della riforma del diritto di famiglia del 2012, non ha più alcuna rilevanza, anche da un punto di vista strettamente terminologico.

⁵⁷ La disciplina in materia è dettata dalla L. 27.10.1967 n. 977 e successive modifiche e integrazioni.

⁵⁸ Un'eccezione, come vedremo in seguito, è costituita dalla figura del convivente di fatto, che presti la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente.

2.3 I diritti e poteri dei familiari che collaborano nell'impresa familiare.

Il legislatore della riforma del diritto di famiglia, con l'introduzione dell'art. 230-*bis*, ha inteso attribuire ai familiari che collaborano nell'impresa familiare una serie di diritti a contenuto patrimoniale, proporzionati al loro apporto e la cui natura è quella di diritti di credito⁵⁹.

Questi si sostanziano, innanzitutto, nel diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia. Tale diritto, più di ogni altro, incarna il principio di solidarietà che governa la famiglia e costituisce, in prima battuta, il corrispettivo dell'attività prestata dal familiare nella famiglia o nell'impresa⁶⁰.

Esso, in quanto connaturato alla posizione di familiare collaboratore dell'imprenditore, è strettamente personale e come tale è, anche per l'indole assistenziale e remunerativa del lavoro prestato, indisponibile, intrasmissibile, imprescrittibile, irrinunciabile e non soggetto a compensazione, oltre ad essere assistito dal privilegio generale sui mobili (art. 2751 *bis* c.c.)⁶¹.

L'imprenditore, dunque, è obbligato a corrispondere al familiare, in natura o in denaro, i beni a lui necessari per consentirgli di avere un tenore di vita

⁵⁹ OPPO, op. cit., 386; GALGANO, op. cit., 109; COSTI, op. cit. 8; BALESTRA, op. cit., 489.

⁶⁰ AMOROSO G., L'Impresa Familiare, Padova, CEDAM, 1998, pp. 87 e ss.; PANUCCIO V., Impresa Familiare, in *Enciclopedia del Diritto*, Aggiornamento IV, Milano, Giuffrè, 2000; PALMERI, Regime Patrimoniale della Famiglia, tomo II, in F. GALGANO (a cura di), Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca, Bologna, Roma, 2004, 132 e ss.

⁶¹ OPPO, op. cit., 463.

commisurato alla condizione patrimoniale della famiglia dell'imprenditore e che possa garantirgli una certa indipendenza economica e una vita dignitosa⁶².

Il diritto al mantenimento, come delineato dall'art. 230-*bis*, si differenzia dal diritto agli alimenti, di cui agli artt. 433 e ss. c.c., fondandosi su presupposti diversi ed avendo contenuto più ampio⁶³.

Il familiare che presta la propria attività lavorativa nella famiglia o nell'impresa familiare ha altresì il diritto di partecipare agli utili dell'impresa familiare, ai beni con essi acquistati e agli incrementi dell'azienda, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.

Non si tratta di un diritto di comunione *pro quota* sugli utili, sui beni acquistati con essi e sugli incrementi dell'azienda. Consiste, invece, in un diritto di credito verso il familiare imprenditore, cui corrisponde un obbligo di dare, esigibile nel momento in cui, per qualsiasi causa, finisce la prestazione di lavoro⁶⁴.

Tale diritto, per sua natura, è strettamente collegato al risultato dell'impresa ed è commisurato al valore dell'azienda, comprensivo degli acquisti fatti con gli utili, e spetta in proporzione alla qualità e quantità di lavoro prestato. Dunque, nonostante sia presente un elemento di corrispettività con il lavoro prestato, non può essere considerato come una retribuzione in senso proprio, che normalmente

⁶² COLUSSI, op. cit., 72 e ss; PROSPERI, Impresa Familiare, in P. SCHLESINGER, F.D. BUSNELLI (a cura di), Il Codice Civile. Commentario, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 183 e ss.

⁶³ ANDRINI, op. cit., 160 e ss.

⁶⁴ Cass. Civ., 6 marzo 1999 n. 1917, in *Giust. civ. mass.*, 1997, fasc. 3; BALESTRA, L'impresa familiare, Milano, 1996, 254 ss.

è svincolata dal risultato della gestione dell'impresa. Giustappunto per quest'ultimo aspetto si distingue, altresì, dal diritto al mantenimento che, avendo un carattere assistenziale, è attribuito indipendentemente dai risultati della gestione a tutti i collaboratori familiari, nella stessa misura⁶⁵.

Ai fini della sua determinazione, per utile deve intendersi l'eccedenza realizzata rispetto ad un patrimonio aziendale iniziale; per incrementi, l'aumento di valore dei singoli beni aziendali; per incrementi rispetto all'avviamento, qualunque maggiorazione della capacità di profitto del complesso aziendale (che ricomprende nel suo alveo tutte quelle situazioni riconducibili all'azienda, dai rapporti con i clienti alla organizzazione dei beni all'interno dell'azienda stessa)⁶⁶.

Ai fini della valutazione della quota di partecipazione agli utili, occorre considerare diversi parametri: l'effettiva qualità e quantità del lavoro prestato dal singolo familiare, comparato con quello degli altri familiari partecipanti; il contributo dato da altri collaboratori non familiari; gli apporti di capitale; l'attività di gestione svolta dall'imprenditore e il rischio di impresa su di lui gravante⁶⁷.

Il valore della quota spettante al lavoratore deve essere parametrato alla quantità e qualità del lavoro da lui prestato. Non avendo il legislatore stabilito alcun

⁶⁵ ANDRINI, op. cit. 224.

⁶⁶ GHIDINI, L'Impresa Familiare, Padova, CEDAM, 1977, pp. 28 e ss.; BALESTRA, L'impresa familiare, Milano, 1996, 258. L'avviamento in esame è il c.d. avviamento oggettivo ed è riferito all'organizzazione dell'azienda. Differisce, dunque, dall'avviamento propriamente inteso, quale capacità di profitto, che inerisce alla persona dell'imprenditore (cd. avviamento soggettivo).

⁶⁷ OPPO, op. cit., 481.

criterio oggettivo, e potendo le prestazioni erogate dai vari familiari essere di natura diversa e non facilmente raffrontabili in termini patrimoniali, la concreta determinazione del valore della quota non è un'operazione semplice⁶⁸.

La dottrina maggioritaria ritiene preferibile lasciare all'accordo delle parti la determinazione delle quote spettanti a ciascuno familiare lavoratore o, comunque, del criterio proporzionale per la loro concreta liquidazione. Nel caso non si dovesse trovare un accordo tra imprenditore e singolo familiare, la decisione dovrebbe essere adottata dalla maggioranza⁶⁹.

La liquidazione degli utili e degli altri diritti di partecipazione, come detto, avviene, normalmente, al termine della prestazione lavorativa e deve escludersi un diritto ad una distribuzione periodica. Di regola, infatti, gli utili prodotti, una volta prelevato quanto occorra al mantenimento dei familiari collaboratori, sono reinvestiti nell'azienda⁷⁰. Anche in tal caso, però, i beni acquistati per l'azienda non divengono di proprietà dei singoli, *pro quota*. La proprietà degli stessi spetta, infatti, soltanto all'imprenditore, mentre il familiare può vantare soltanto un diritto di partecipazione e, dunque, un diritto di credito verso l'imprenditore, sempre parametrato alla quantità e qualità del lavoro da lui prestato⁷¹.

⁶⁸ GHIDINI, op. cit., 40 e ss.; contra COLUSSI, op. cit., 72 e ss.

⁶⁹ PROSPERI, op. cit., 201 e ss. FINOCCHIARO A., FINOCCHIARO M., Diritto di Famiglia: Legislazione, Dottrina, Giurisprudenza, vol. II, Milano, Giuffrè, 1984, pp. 1345 e ss.

⁷⁰ COLUSSI, Impresa familiare, in Riv. dir. civ., 1981, 74.

⁷¹ CARRARO L., OPPO G., A. TRABUCCHI, Commentario alla Riforma del Diritto di Famiglia, Tomo I, Padova, CEDAM, 1977, p. 505.

Il diritto di partecipazione può essere soddisfatto soltanto se, al momento della cessazione del rapporto, sussistano effettivamente degli utili e gli stessi non siano stati consumati o i beni con essi acquistati non siano già usciti dal patrimonio del debitore, senza sua colpa.

Il pagamento può avvenire anche in più annualità e, in caso di disaccordo, queste sono determinate dal giudice del lavoro⁷².

Anche il diritto di partecipazione, di regola, è intrasferibile, in quanto strettamente collegato allo *status* familiare del partecipante. Ed è, altresì, assistito da privilegio sia speciale che generale, inalienabile, non assoggettabile a compensazione, né suscettibile di azione surrogatoria e revocatoria⁷³. È possibile, però, il trasferimento in favore di uno dei familiari indicati al comma 4 dell'art. 230-*bis*, con il consenso di tutti i partecipanti.

Al familiare lavoratore, in quanto strumentali alla tutela dei diritti di partecipazione assicurategli, devono essere riconosciuti anche il diritto al rendiconto finale e quello di controllo sul rendiconto e sul bilancio annuale, cui provvede l'imprenditore ai sensi dell'art. 2217 c.c.⁷⁴.

A completamento della complessiva posizione partecipativa del familiare lavoratore, ai diritti appena visti si aggiunge il potere di concorrere alle decisioni

⁷² La prestazione del familiare viene qualificata, infatti, in termini di lavoro c.d. parasubordinato.

⁷³ Trib. Milano 23 maggio 1985, in *Foro pad.* 197, 130 (con nota di LEMMI, Panorama di dottrina e di giurisprudenza sull'impresa familiare); DI FRANCA, op. cit., 435.

⁷⁴ GHIDINI, op. cit., 27.

concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi, la gestione straordinaria, gli indirizzi produttivi e la cessazione dell'impresa. Tali decisioni, infatti, devono essere adottate a maggioranza dei familiari.

Tale potere, come il diritto al rendiconto e al controllo sul bilancio, è anch'esso strumentale alla tutela di diritti patrimoniali del familiare lavoratore. Pertanto, esso rimane confinato nei rapporti interni alla famiglia e non ha alcuna rilevanza all'esterno, nei rapporti con i terzi, a cui infatti non è opponibile⁷⁵. La violazione del principio maggioritario, allora, non può inficiare l'efficacia della deliberazione assunta per la gestione straordinaria dell'impresa nei confronti dei terzi. Occorre infatti tutelare l'affidamento di questi ultimi ed evitare una paralisi nei rapporti commerciali. In tale evenienza, il familiare potrà agire nei confronti dell'imprenditore, a titolo di responsabilità contrattuale, soltanto per chiedere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa della deliberazione che violi il principio maggioritario⁷⁶.

Partecipano alle deliberazioni riservate alla maggioranza tutti i familiari che partecipino all'impresa familiare, sia mediante lavoro nell'impresa che nella famiglia⁷⁷. I soggetti che non abbiano la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da coloro che ne abbiano la rappresentanza legale. Nel rispetto del

⁷⁵ OPPO, op. cit., 492 e ss. In giurisprudenza, si veda Cass. Civ. 25.07.1992, n. 8959, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1993, I, 408).

⁷⁶ OPPO, op. cit., 492 e ss.

⁷⁷ AMOROSO, op. cit., 60 e ss.; PALMERI, op. cit., 153 e ss.

principio solidaristico che lega i familiari, la maggioranza viene calcolata per teste. La dottrina dominante, in ossequio al tenore letterale della norma (*“le decisioni [...] sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all’impresa stessa”*) esclude la partecipazione al voto dell’imprenditore stesso, che, per la diversa posizione occupata all’interno dell’impresa, è piuttosto il destinatario della decisione e colui che deve attuarla all’esterno⁷⁸.

Le decisioni da prendere a maggioranza, come visto, riguardano non solo l’impiego degli utili e degli incrementi (ad esempio, la loro divisione e ripartizione tra i familiari oppure il loro reimpiego nell’azienda), la gestione straordinaria, gli indirizzi produttivi, ma anche la cessazione stessa dell’impresa. Riguardo quest’ultimo aspetto, gli interpreti ritengono che la decisione della maggioranza debba essere temperata con il diritto dell’imprenditore e con la sua libertà di iniziativa economica. Quest’ultimo è l’unico a poter decidere di porre fine all’attività imprenditoriale. I familiari, diversamente, possono decidere di cessare la loro partecipazione⁷⁹, oppure di far cessare l’impresa, in quanto familiare⁸⁰. La decisione della maggioranza, dunque, può essere vista alla stregua di una pluralità di atti di recesso, cui consegue la liquidazione della partecipazione di ogni singolo familiare o soltanto di quelli che abbiano votato a favore⁸¹.

⁷⁸ OPPO, op. cit., 498 ss.; COLUSSI, op. cit., 75 ss.

⁷⁹ COLUSSI, op. cit., 79 ss.

⁸⁰ BALESTRA, Attività d’Impresa e Rapporti Familiari, Padova, CEDAM, 2008, pp. 264 ss.

⁸¹ COLUSSI, op. cit., 75 ss.

Nel caso in cui non tutti i familiari votino per la sua cessazione, i dissenzienti potranno sempre decidere di continuare l'impresa familiare con l'imprenditore. Allo stesso modo, nel caso di unanimità, quest'ultimo sarà libero di continuarla da solo. L'impresa familiare, infatti, è pur sempre un'impresa individuale. Nessuna formalità è prevista dalla norma riguardo la formazione dell'assemblea o l'espressione del voto da parte dei familiari; né è prevista alcuna forma per la deliberazione da prendere o per la sua pubblicità. Infine, in caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda, i familiari che partecipano all'impresa vantano un diritto di prelazione sull'azienda. Tale diritto, come si evince espressamente dalla norma, è analogo al diritto di prelazione riconosciuto al coerede nel caso in cui altro coerede intendesse alienare la propria quota di eredità, previsto dall'art. 732 c.c. (che si applica nei limiti in cui è compatibile).

CAPITOLO 3

Il coniuge che collabora nell'impresa

3.1 Il regime patrimoniale della famiglia.

L'insieme di tutte le disposizioni che il nostro ordinamento mette a disposizione per regolamentare i rapporti patrimoniali all'interno della famiglia e tra la famiglia e terzi, costituisce il regime patrimoniale della famiglia, che trova la sua disciplina nel Libro I, Titolo VI, Capo VI, artt. 159-230 *ter* del Codice Civile.

Con il codice del 1942, nella formulazione originaria, in mancanza di apposite convenzioni matrimoniali i rapporti patrimoniali fra i coniugi si svolgevano nel regime di separazione dei beni, per cui ciascun coniuge rimaneva titolare esclusivo dei beni propri, senza avere alcun diritto sui beni dell'altro.

Una convenzione patrimoniale diffusa consisteva nella costituzione in dote di quei beni che la moglie apportava al marito al fine di sostenere i pesi del matrimonio.

Le altre convenzioni, come quella dell'istituto del patrimonio familiare o c.d. comunione (convenzionale) degli utili e degli acquisti, erano invece di rarissima applicazione.

Poiché tale sistema non rispondeva più ai principi introdotti con la con l'art. 29 Cost., che sancisce l'uguaglianza giuridica e morale dei coniugi, e con gli artt. 35 e 36 Cost., che tutelano ogni forma di lavoro, quindi anche quello domestico del coniuge all'interno della famiglia, i rapporti patrimoniali tra coniugi sono stati anch'essi oggetto della radicale riforma del diritto di famiglia del 1975. E infatti, l'art.159 c.c. ha stabilito che, in mancanza di diversa convenzione stipulata dai coniugi, il regime patrimoniale legale della famiglia è quello della comunione dei beni⁸².

Grazie a tale regime, i beni acquisiti durante il matrimonio, a meno che non siano specificamente esclusi, entrano a far parte di un patrimonio comune gestito congiuntamente dai coniugi.

⁸² Corte Cost. sent. 23 luglio 1996 n. 301.

Pertanto entrano nel patrimonio comune: i risparmi fatti individualmente dai coniugi durante il matrimonio; le aziende fondate dopo il matrimonio, se gestite da entrambi i coniugi. I debiti, che siano stati contratti insieme oppure che siano stati contratti individualmente per necessità familiari, sono responsabilità del patrimonio comune.

Rimangono invece esclusi: i beni personali che ciascun coniuge possedeva prima del matrimonio; le donazioni e le successioni; i risarcimenti e le pensioni di invalidità; i beni personali o professionali; i beni acquistati tramite la vendita o lo scambio di beni personali, specificamente esclusi dalla comunione se così indicato al momento dell'acquisto.

Per quanto riguarda la gestione dei beni, gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti da ciascun coniuge indipendentemente, mentre gli atti di straordinaria amministrazione richiedono il consenso congiunto. In caso di disaccordo, è possibile richiedere l'intervento del giudice, che può autorizzare l'atto ritenuto necessario per l'interesse della famiglia.

Relativamente invece, al regime di separazione dei beni, questo è stato definito come il regime di titolarità esclusiva degli acquisti e di completa autonomia della gestione da parte di ciascuno dei coniugi⁸³, ove ciascun coniuge è titolare esclusivo dei beni acquisiti durante il matrimonio.

⁸³ BIANCA, La famiglia, Milano, 2005, 100 ss.

Qualcuno ha ritenuto che, in realtà, si tratta di un'assenza di regime, perché i coniugi, con la convenzione di separazione, lasciano inalterata la reciproca indipendenza dei loro patrimoni e restano, nei confronti della titolarità dei loro rispettivi beni, in linea di massima, nella situazione giuridica in cui si troverebbero se non fossero uniti in matrimonio.⁸⁴

Come detto, prima della riforma, la separazione dei beni rappresentava, il regime legale della famiglia, pur in assenza di una specifica norma a riguardo, ma per prassi in quanto gli altri regimi (il patrimonio familiare, la dote e la comunione) potevano instaurarsi soltanto per convenzione, e in mancanza, i patrimoni rimanevano separati. Con la riforma invece, il regime della separazione è divenuto sussidiario, e può derivare, da una convenzione o dalla legge.

L'art. 215 c.c. dispone, infatti, che i coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio⁸⁵.

La separazione dei beni, poi, può anche instaurarsi per legge, in conseguenza di un provvedimento che determina lo scioglimento della comunione legale ma non del vincolo coniugale, come la dichiarazione di assenza, la separazione personale dei coniugi, la separazione giudiziale dei beni o il fallimento⁸⁶.

La scelta del regime di separazione dei beni può essere fatta dai coniugi al momento della celebrazione del matrimonio, rendendo apposita dichiarazione al

⁸⁴ SAVATIER, *La séparation de biens en droit français*, Parigi 1973 n. 1, 7.

⁸⁵ Cass. 27 febbraio 2003 n. 2954.

⁸⁶ DE PAOLA - MACRÌ, *Il nuovo regime patrimoniale della famiglia*, Milano, 1978, pag. 263

celebrante, oppure prima del matrimonio, con appropriata convenzione stipulata davanti a un notaio, ma anche dopo il matrimonio, con convenzione stipulata davanti a un notaio.

Resta ferma la possibilità di mutare regime dopo la celebrazione del matrimonio.

Per quanto riguarda la forma, l'art. 162 c.c. dispone che tale convenzione deve essere stipulata per atto pubblico sotto pena di nullità.

3.2 I diritti economici del coniuge che collabora nell'impresa familiare.

L'art. 230 *bis* c.c. è stato collocato nel capo dedicato al regime patrimoniale della famiglia, sebbene questa collocazione sia stata criticata da molti interpreti, come già spiegato nel capitolo 1.

Il rapporto matrimoniale, del resto, può influenzare anche l'impresa familiare e gli stessi diritti e obblighi del coniuge che vi collabori.

Innanzitutto, occorre precisare che esula da questa trattazione la co-gestione da parte dei coniugi di un'impresa. In questo caso, infatti, non si è in presenza di un'impresa familiare ex art. 230-*bis*, perché entrambi i coniugi rivestono la qualità di imprenditori, e i rapporti patrimoniali all'interno della famiglia vengono regolati secondo quanto stabilito nell'art. 177 c.c., comma primo, lett. *d*, e comma secondo⁸⁷.

⁸⁷ Art. 177 c.c. Oggetto della comunione.

Costituiscono oggetto della comunione:

[...]

d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.

Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.

Allo stesso modo, si pone al di fuori della disciplina dell'impresa familiare l'ipotesi in cui uno dei coniugi collabori nell'impresa dell'altro in forza di un rapporto di lavoro subordinato.

Esclusi i rapporti di collaborazione appena visti, ove uno dei coniugi presti attività di lavoro, nella famiglia o nell'impresa di cui l'altro/a è titolare, in modo continuativo, si applica la disciplina prevista dall'art. 230-bis.

L'attività lavorativa del/della coniuge, come quella degli altri familiari contemplati dalla norma, può essere prestata *“nella famiglia o nell'impresa familiare”*.

Or bene. Mentre non è sorto alcun problema riguardo al lavoro prestato *nell'impresa*, non pochi dubbi sono sorti, diversamente, in merito al lavoro svolto *nella famiglia*. All'indomani dell'introduzione dell'istituto che ci occupa, la problematica era legata soprattutto al ruolo della coniuge dell'imprenditore, ma il discorso vale anche a parti invertite.

Gli interpreti, in particolare, si sono interrogati su come coniugare l'attività lavorativa nella famiglia, di cui all'art. 230-bis, con la previsione di cui all'art. 143 c.c., rubricato *diritti e doveri reciproci dei coniugi*. A mente di tale disposizione: *“Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione*

alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia”.

Una parte della dottrina ha ritenuto che il lavoro domestico, benché coincidente con l’assolvimento dei doveri che il coniuge assume con il matrimonio ex art. 143 c.c., potesse configurare una forma di collaborazione nell’impresa familiare⁸⁸. Ed infatti, alla stregua di tale orientamento, il coniuge che attende in modo pieno e esclusivo alla cura della famiglia, consente all’altro di concentrare tutta la propria attività lavorativa nell’impresa.

Secondo la dottrina maggioritaria e un concorde orientamento giurisprudenziale⁸⁹, invece, l’attività di collaborazione del coniuge, ove coincida con l’attività oggetto di uno degli obblighi o doveri di cui agli artt. 143 e 147 c.c. non è, di per sé, sufficiente per il riconoscimento dei diritti patrimoniali e amministrativi previsti dall’art. 230-*bis* c.c.

Il lavoro casalingo, previsto dall’art. 143 c.c., e quello nella famiglia, previsto dall’art. 230-bis., non sono coincidenti e sovrapponibili.

Con l’art. 143 c.c., il legislatore ha posto l’obbligo di entrambi i coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro, parificando il lavoro professionale a quello casalingo e dando a quest’ultimo una dignità giuridica che prima non aveva.

⁸⁸ OPPO, Dell’impresa familiare, in Scritti giuridici, I, Padova, 1992, 475

⁸⁹ Cass., SS.UU., 04.01.1995, n. 89; Cass. Civ., n. 1525/1997.

Dunque, il lavoro casalingo rappresenta uno strumento di contribuzione economica e una modalità di assolvimento del dovere di reciproca collaborazione nell'interesse della famiglia. Esso consente, altresì, al coniuge di adempiere al dovere di reciproca assistenza⁹⁰.

Il lavoro nella famiglia, previsto dall'art. 230-*bis*, deve essere interpretato, necessariamente, come qualcosa in più. Diversamente, si finirebbe, da un lato, per svuotare di significato lo stesso art. 143 c.c. e, dall'altro, per introdurre nel sistema giuridico un'illegittima disparità di trattamento della stessa attività, che riceverebbe una diversa disciplina a seconda che venga prestata in una famiglia in cui vi è un imprenditore o, al contrario, all'interno di una dove è assente tale figura.

Si aggiunga il fatto che, dando rilievo al solo lavoro casalingo del/della coniuge, si finirebbe per imporre automaticamente la partecipazione di quest'ultimo/a all'impresa familiare, anche contro la volontà del/della titolare e degli altri familiari.

Sotto questo profilo, allora, l'attività oggetto di uno degli obblighi e doveri dei coniugi di cui agli artt. 143 e 147 c.c. potrà rilevare, al fine di consentire la partecipazione del coniuge all'impresa familiare, soltanto quando la stessa risulti

⁹⁰ DI ROSA, in Commentario al codice civile, diretto da E. GABRIELLI, a cura di A. BALESTRA, sub art. 230 -bis c.c., UTET, Torino, 2015, p. 376 e ss.; ALAGNA, Famiglia e rapporti tra i coniugi nel nuovo diritto, 2° ed., Milano, 1983, 82 ss; PARADISO, I rapporti personali tra coniugi, Art. 143, in Comm. Schlesinger, Milano, 1990, 88; ZATTI, I diritti e i doveri che nascono dal matrimonio e la separazione dei coniugi, in Tratt. Rescigno, 3, Torino, 1996, 49.

strettamente correlata e finalizzata alla gestione dell'impresa stessa. Ciò accade laddove essa venga inserita in un preciso programma, espressione di un coordinamento e frazionamento dei compiti tra i coniugi, da questi concordato e voluto, finalizzato all'attuazione degli obiettivi imprenditoriali familiari⁹¹.

Sarà, allora, necessario che l'attività di lavoro prestata dal coniuge, non solo svolta in modo regolare e costante, ma sia anche tale da portare ad un accrescimento della produttività dell'impresa familiare⁹². Deve esservi un rapporto diretto tra attività e produttività dell'impresa, una connessione funzionale, e ciò implica che il lavoro casalingo travalichi i doveri connessi alla scelta matrimoniale⁹³.

I diritti del coniuge che collabori nell'impresa, proprio in ragione di questo *quid pluris*, sono più ampi del solo diritto al mantenimento discendente dall'art. 143 c.c.

Come già visto nel capitolo precedente, al paragrafo 2.3, l'art. 230-*bis* riconosce al coniuge, al pari di ogni altro familiare lavoratore, non solo il diritto al mantenimento, ma anche il diritto a partecipare agli utili dell'impresa familiare, ai beni con essi acquistati e agli incrementi dell'azienda, in proporzione alla

⁹¹ DI ROSA, op. cit., 377 ss.

⁹² Cass. Civ., 18.04.2002, n. 5603; Cass. Civ. 16.12.2005, n. 27839, in *Foro it.*, 2006, I, 2070 ss.

⁹³ ANDRINI, L'Impresa Familiare, in D. VITTORIA, M.C. ANDRINI, Azienda Coniugale e Impresa Familiare, in F. GALGANO (diretto da), Trattato di Diritto Commerciale e di Diritto Pubblico dell'Economia, IX, Padova, 1989, 213; FIGONE, Impresa familiare, in Tratt. Ferrando, II, Bologna, 3, Torino, 1996, 780; GRAZIANI C.A. L'impresa familiare in Tratt. Rescigno, 3, Torino, 1996, 780.

quantità e qualità del lavoro prestato. Il mantenimento ivi previsto, peraltro, è qualitativamente e quantitativamente più ampio di quello previsto dall'art. 143 c.c., in quanto l'imprenditore è obbligato ad assicurare al coniuge, e più in generale ad ogni familiare lavoratore, in natura o in denaro, un tenore di vita commisurato alla condizione patrimoniale della famiglia e che possa garantire una certa indipendenza economica e una vita dignitosa⁹⁴.

Per quanto attiene alla natura, al contenuto e alle modalità di soddisfacimento dei diritti di partecipazione del coniuge lavoratore non vi è alcuna differenza rispetto agli altri familiari e a quanto già esposto nel precedente capitolo, al paragrafo 2.3, cui si rinvia per brevità.

Alcune considerazioni particolari devono essere fatte, invece, avuto riguardo all'estinzione del rapporto di impresa familiare e all'incidenza delle vicende del rapporto coniugale e, soprattutto, della crisi del medesimo.

Il rapporto di impresa familiare, normalmente, cessa per il recesso o la morte del singolo lavoratore, per risoluzione, per deliberazione della maggioranza oppure per cessazione dell'attività imprenditoriale decisa dall'imprenditore.

A queste ipotesi, nel caso del coniuge lavoratore, occorre aggiungere il divorzio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Al verificarsi di tali eventi

⁹⁴ COLUSSI, *Impresa Familiare*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Appendice, IV, Torino, UTET, 1983, pp. 72 e ss.; PROSPERI, *Impresa Familiare*, in P. SCHLESINGER, F.D. BUSNELLI (a cura di), *Il Codice Civile. Commentario*, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 183 e ss.; BALESTRA, *Attività d'Impresa e Rapporti Familiari*, Padova, CEDAM, 2008, pp. 227 e ss.; ANDRINI, *op. cit.*, 160 ss.

conseguere, infatti, il venire meno dello *status* di coniuge, che costituisce il presupposto soggettivo per la partecipazione all'impresa familiare. Conseguentemente, si produce *ipso iure* l'estinzione del rapporto di impresa.

Diversamente, nel caso di separazione personale dei coniugi, il coniuge separato potrebbe continuare a collaborare nell'impresa familiare, sussistendo ancora il presupposto soggettivo per parteciparvi. In siffatta ipotesi, l'estinzione del rapporto è rimessa alla volontà delle parti.

In tutti questi casi, all'estinzione del rapporto di impresa consegue la necessità di provvedere alla liquidazione della quota spettante all'ex coniuge (o al coniuge separato, in caso di recesso o risoluzione).

Il regolamento dei diritti patrimoniali di quest'ultimo si svolgerà su due piani separati: la liquidazione della quota di partecipazione all'impresa familiare avverrà secondo l'art. 230-*bis*, mentre i diritti a contenuto patrimoniale scaturenti dalla cessazione del vincolo matrimoniale o dalla separazione personale dei coniugi, nel caso in cui ad conseguenza anche l'uscita dall'impresa familiare, seguiranno le disposizioni della legge n. 898/1970 e successive sue integrazioni e/o modifiche o del codice civile.

CAPITOLO 4

Estinzione dell'impresa familiare

4.1 Cessazione del rapporto di impresa.

Nel corso della esistenza dell'impresa familiare, può accadere che uno o più familiari cessino la propria partecipazione ad essa, a qualsiasi titolo, o che il rapporto cessi rispetto a tutti i partecipanti.

Rispetto al singolo collaboratore ciò può accadere per cause non dipendenti dalla volontà delle parti del rapporto di impresa familiare, come: inidoneità psicofisica allo svolgimento dell'attività lavorativa (per malattia, infortunio o ragioni di età)

o morte del familiare lavoratore⁹⁵; venir meno del rapporto per lo scioglimento del vincolo coniugale in forza di divorzio o della cessazione degli effetti civili del matrimonio⁹⁶; disconoscimento della paternità, con conseguente cessazione del rapporto di parentela tra l'imprenditore e il familiare lavoratore.

La cessazione può avvenire, poi, anche su base volontaria per recesso del collaboratore o sua esclusione da parte dell'imprenditore o della maggioranza, per decisione consensuale.

In tutti questi casi, il primo effetto della cessazione del rapporto è il diritto del familiare alla liquidazione della propria quota di partecipazione.

Nel caso di morte del familiare lavoratore, invece, i diritti di credito vantati dal *de cuius*, compresi quelli non ancora soddisfatti, entreranno a far parte della massa ereditaria e saranno attribuiti agli eredi secondo le ordinarie regole civilistiche in materia⁹⁷.

Peraltro, non si può escludere che gli eredi del *de cuius*, qualora abbiano i requisiti personali previsti dall'art. 230-bis, possano entrare nella compagine, con il consenso della maggioranza dei familiari lavoratori.

Prima di parlare più compiutamente della fase di liquidazione della quota, vi sono altri aspetti non meno importanti da considerare.

⁹⁵ COLUSSI, op. cit., 81.

⁹⁶ COLUSSI, *Impresa e famiglia*, Padova, 1985, p. 131.

⁹⁷ CARINGELLA, *Coordinate del Diritto: Famiglia, Normativa e Giurisprudenza Ragionata*, Milano, 2008, 177; Cass. Civ., 15 aprile 2004, n. 7223; Cass. Civ., 5 novembre 2017, n. 27108.

Innanzitutto, si pone un problema di tutela delle legittime aspettative di ciascuna parte alla regolare prosecuzione del rapporto. Queste ultime si sostanziano, da una parte, nell'interesse dell'imprenditore a ricevere la prestazione al fine di garantire la produttività dell'impresa e, dall'altra, in quello del familiare a svolgere la propria attività nell'impresa familiare per fruire dei diritti previsti dall'art. 230-*bis*⁹⁸.

La dottrina, più specificamente, esclude che nell'ipotesi di interruzione del rapporto ad opera dell'imprenditore o della maggioranza possa essere applicabile la disciplina del licenziamento prevista per il lavoro subordinato⁹⁹.

Assume, altresì, che non possa essere applicata quella relativa all'esclusione del socio di cui all'art. 2287 c.c., ritenuta incompatibile con la natura individuale dell'impresa familiare¹⁰⁰, così come quella sul recesso o sull'esclusione del socio, così come disciplinato in materia di società semplice¹⁰¹.

⁹⁸ OPPO, L'Impresa Familiare, in G. CIAN, G. OPPO, A. TRABUCCHI (a cura di), Commentario al Diritto Italiano della Famiglia, III, Padova, CEDAM, 1992, p. 463.

⁹⁹ CORSI, Il Regime Patrimoniale della Famiglia, in A. CICU, F. MESSINEO (a cura di), Trattato di Diritto Civile e Commerciale, vol. VI, tomo II, § 2, Milano, Giuffrè, 1984, p. 81.

¹⁰⁰ PROSPERI, op. cit., 266; QUADRI G., Impresa Familiare e Prestazioni di Lavoro, Napoli, 2012, 160; contra, COTTRAU G., Il Lavoro Familiare, Milano, 1984, 73.

¹⁰¹ BALESTRA, L'Impresa Familiare, in P. CENDON (a cura di), Il Diritto Privato nella Giurisprudenza, Torino, UTET, 2000, p. 308 208 PROSPERI, Impresa Familiare, in P. SCHLESINGER, F.D. BUSNELLI (a cura di), Il Codice Civile. Commentario, Milano, Giuffrè, 2006, p. 266; QUADRI G., op. cit., 160; contra, COTTRAU G., op. cit., 73.

Gli interpreti ritengono, invece, applicabile, in via analogica, l'onere di preavviso in capo al familiare che intenda recedere¹⁰², in ossequio al principio generale di buona fede e correttezza nei rapporti giuridici, prima ancora di quello di solidarietà familiare¹⁰³, escludendo la possibilità di un suo recesso *ad nutum* per giusta causa¹⁰⁴.

Allo stesso modo, si afferma che, pur non essendoci la necessità di una giustificazione del recesso dell'imprenditore o della maggioranza¹⁰⁵, occorre comunque assicurare al familiare un congruo tempo per reperire una nuova occupazione, garantendogli frattanto un reddito idoneo a sopperire alle proprie necessità¹⁰⁶.

In ogni caso, si esclude che la cessazione del rapporto debba essere sottoposto all'approvazione della maggioranza¹⁰⁷.

4.2 Trasformazione e cessazione dell'impresa familiare.

La cessazione del rapporto di impresa può interessare anche l'intera compagine familiare.

¹⁰² BALESTRA, op. cit., 308; COTTRAU G., op. cit., p. 72; GHIDINI M., L'Impresa Familiare, Padova, CEDAM, 1977, p. 73; OPPO, op. cit., 462 ss. e 77.

¹⁰³ PROSPERI, op. cit., 262 e ss.

¹⁰⁴ BALESTRA, op. cit., 309; BIANCA C.M., Diritto Civile, V ed., tomo 2.1: La Famiglia, Milano, Giuffrè, 2014, p. 520. Sono invece contrari al riconoscimento di un qualsiasi obbligo di preavviso in capo al familiare collaboratore ANDRINI, op. cit., 262; COLUSSI, op. cit., 81.

¹⁰⁵ COLUSSI, op. cit., p. 81; PROSPERI, op. cit., 265.

¹⁰⁶ QUADRI, op. cit., 161.

¹⁰⁷ QUADRI, op. cit., 163; contra BIANCA, op. cit. 521.

Ciò può accadere sia come conseguenza di una volontaria decisione dell'imprenditore, come nel caso di cessazione dell'attività oppure di suo trasferimento a terzi; sia a seguito di un evento indipendente dalla volontà del titolare, come l'interdizione e l'inabilitazione, la morte o una procedura concorsuale liquidatoria.

Qualora l'imprenditore decida di alienare l'azienda o di cedere la stessa a qualunque titolo (compravendita, donazione, conferimento in società, affitto, usufrutto), si verifica una sostanziale modifica della figura di riferimento delle relazioni familiari, costituenti il requisito soggettivo dell'impresa. Per l'effetto, si determina l'automatica cessazione di questa e di tutti i rapporti ad essa riferiti. Non potrà, infatti, darsi luogo alla prosecuzione dell'impresa familiare originaria. Tutt'al più, potrà essere costituita una nuova, purché sussistano i requisiti soggettivi richiesti dalla disciplina.

L'art. 230-*bis*, in caso di trasferimento dell'azienda, riconosce in capo a tutti i familiari che collaborino nell'impresa o nella famiglia, indipendentemente dalla quantità e qualità del lavoro prestato, un diritto di prelazione sulla stessa che può essere esercitato in maniera individuale o congiunta agli altri. Quanto alla *ratio* di tale previsione, alcuni ritengono di ravvisarla nella volontà di preservare il carattere familiare dell'impresa; altri la individuano nella tutela dell'interesse dei partecipanti lavoratori al mantenimento della propria posizione; altri ancora,

ritengono che il legislatore abbia inteso favorire l'acquisto dell'azienda ad opera dei familiari lavoratori, riconoscendo nel lavoro un titolo preferenziale¹⁰⁸.

Il diritto di prelazione può riguardare l'azienda nella sua interezza, ovvero una sua parte. Diversamente, nessun diritto di prelazione può essere vantato su singoli beni costituenti l'azienda.

Il lavoratore che intenda far valere il proprio diritto di prelazione e, dunque, essere preferito nell'acquisto dell'azienda, dovrà offrire la stessa somma e le stesse condizioni che l'imprenditore avrebbe ottenuto dal terzo acquirente.

Come detto, la cessazione dell'attività imprenditoriale può sopravvenire anche per cause indipendenti dalla volontà dell'imprenditore. Tra queste rientrano l'interdizione e l'inabilitazione, che ne fanno venir meno, in tutto o in parte, la capacità di agire. In tali casi, sempre che il giudice non autorizzi la continuazione dell'attività, dovrà procedersi alla cessazione dell'impresa familiare *tout court* o, eventualmente, alla sua alienazione¹⁰⁹, con possibilità per i familiari interessati di esercitare il diritto di prelazione sull'azienda, come abbiamo precedentemente visto.

Altra causa di cessazione dell'impresa è la morte dell'imprenditore, che causa il venir meno della figura rispetto alla quale vengono in considerazione i rapporti

¹⁰⁸ Sulle diverse teorie dottrinali, cfr. PROSPERI, op. cit., 284 ss.

¹⁰⁹ PROSPERI, op. cit., 271; contra CAMPOBASSO G. F., *Diritto dell'Impresa*, in M. CAMPOBASSO (a cura di), *Diritto Commerciale*, I, Torino, 2014, 109.

familiari di cui al comma primo dell'art. 230-*bis*, che costituiscono il presupposto soggettivo dell'istituto in parola.

La cessazione, peraltro, si produce anche qualora uno o più eredi dell'imprenditore decidessero di continuarne l'attività. In tal caso muterà, comunque, la figura rispetto alla quale valutare la sussistenza dei vincoli familiari richiesti dalla norma. Tutt'al più, dunque, potrà sorgere una nuova impresa familiare tra il nuovo imprenditore e tutti o parte dei familiari che collaboravano con il precedente.

Nel caso in cui l'imprenditore venga sottoposto ad una procedura concorsuale liquidatoria, fermo restando che nessun familiare collaboratore può esservi assoggettato, stante la natura individuale dell'impresa, è comunque certo che essi dovranno subirne indirettamente un effetto negativo, qual è innanzitutto la cessazione della partecipazione all'impresa familiare.

A ciò, poi, si aggiunga il fatto che, secondo un orientamento dottrinario, non è certo che essi possano vedersi ammettere al passivo della procedura i diritti di credito loro spettanti, soprattutto quello al mantenimento¹¹⁰.

4.3 Effetti della cessazione dell'impresa o del rapporto d'impresa familiare.

¹¹⁰ Sostiene che possa comunque essere avanzata una pretesa in ordine al diritto di mantenimento OPPO, op. cit., 513. In senso contrario, invece, PROSPERI, op. cit., 275.

In tutti casi di cessazione sopra esaminati, qualunque sia la causa estintiva, si apre la fase della liquidazione delle partecipazioni dei familiari che collaboravano nell'impresa o nella famiglia dell'imprenditore.

I familiari potranno, così, esigere i loro diritti di credito e, più specificamente, avranno diritto ad una somma di denaro commisurata agli utili, ai beni acquistati con essi e agli incrementi aziendali, anche in ordine all'avviamento, in misura proporzionale alla qualità e quantità del lavoro prestato in costanza di rapporto. Ovviamente, avranno altresì diritto al mantenimento *medio tempore* maturato, in funzione di corrispettivo dell'attività prestata, parametrato in base alla condizione della famiglia.

Al riguardo, la dottrina sostiene che, al momento di determinare la somma spettante a titolo di partecipazione, debba tenersi conto di quanto ricevuto, in natura o in denaro, a tale titolo¹¹¹. Conseguentemente, potrà procedersi alla ripartizione degli utili soltanto se gli stessi residuassero, dopo aver provveduto preliminarmente alla corresponsione della somma ancora dovuta a titolo di mantenimento¹¹².

Secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 230-*bis* c.c., se le parti concordano, il pagamento di quanto dovuto al familiare può avvenire anche in più annualità, determinate, in caso di disaccordo, da un provvedimento giudiziale. Tale

¹¹¹ QUADRI, op. cit., 163.

¹¹² PROSPERI, op. cit., 280.

possibilità è finalizzata a non compromettere la produttività e la funzionalità dell'impresa, che potrebbe andare incontro ad una crisi di liquidità in conseguenza di esborsi di denaro troppo gravosi.

Nel caso di cessazione dell'attività a causa della morte dell'imprenditore, i diritti di partecipazione dei collaboratori gravano sulla massa ereditaria¹¹³. I familiari che hanno collaborato con il *de cuius*, in forza del diritto di prelazione loro riconosciuto dal comma 5 dell'art. 230-*bis*, possono anche acquistare l'azienda dagli eredi al fine di continuarne l'attività, sotto una nuova ditta.

Tale prelazione, secondo parte della dottrina, deve essere vista come una preferenza accordata dal legislatore agli eredi che abbiano lavorato all'interno dell'impresa familiare, rispetto ai coeredi che non l'abbiano fatto¹¹⁴.

Altra parte della dottrina, invece, ritiene più rispondente alla disciplina dell'impresa familiare accordare il diritto di prelazione a tutti i familiari, indipendentemente dal fatto che siano chiamati o meno essi stessi alla successione¹¹⁵.

Quanto alle modalità di esercizio del diritto di prelazione *de quo*, in difetto di qualsivoglia indicazione nella norma, occorre rinviare alla disciplina del richiamato art. 732 c.c. Si devono, allora, ritenere applicabili la cd. *denuntiatio* da parte del soggetto che voglia alienare l'azienda ai familiari già collaboratori del

¹¹³ Cass. Civ., 23 aprile 2001, n. 5982; Cass. Civ., 15 aprile 2004, n. 7223.

¹¹⁴ COLUSSI, op. cit., 85 ss.

¹¹⁵ BIANCA, La Famiglia, Milano, 2005, 518 ss.; PROSPERI, op. cit., 308 ss.; OPPO, op. cit., 507 ss.

de cuius, indicando il prezzo e le condizioni della vendita. Questi ultimi, una volta ricevuta la proposta avranno due mesi di tempo per manifestare la loro accettazione. In dottrina si ritiene che anche le disposizioni sul riscatto della quota ereditarie trovino applicazione e, dunque, in caso di mancata notificazione della *denuntiatio* da parte dell'alienante, i familiari interessati all'azienda potranno riscattarla, versando all'acquirente la stessa somma pagata per l'acquisto¹¹⁶.

Infine, oltre alla liquidazione del mantenimento ancora dovuto e della quota di partecipazione di cui al primo comma dell'art. 230-bis, nel caso in cui l'impresa cessi per determinazione unilaterale dell'imprenditore e contro la volontà dei familiari collaboratori, i quali devono subire necessariamente la decisione, a questi ultimi, secondo una parte della dottrina, spetta anche un diritto al risarcimento del danno¹¹⁷.

¹¹⁶ BIANCA, op. cit., 518 ss.; GHIDINI, op. cit., 89 ss.; PROSPERI, op. cit., 312 ss.

¹¹⁷ COLUSSI, op. cit., 81.

Capitolo 5: Convivente di fatto e impresa familiare

5.1 L'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale e intervento del Legislatore

La convivenza fra persone di sesso diverso o uguale, legate fra loro da una reciproca *affectio* del tutto analoga a quella esistente fra i coniugi, rappresenta oggi un fenomeno molto diffuso in tutti i Paesi europei, tra cui l'Italia.

Le statistiche evidenziano come le nuove generazioni preferiscano, ormai, la convivenza al matrimonio. In particolare, la convivenza tra uomo e donna, intesa come coabitazione stabile e duratura, rappresenta una delle più semplici e fondamentali forme di organizzazione sociale.¹¹⁸

La sua rilevanza giuridica ha subito profondi mutamenti nel corso degli ultimi anni, frutto di interventi legislativi e giurisprudenziali anche con riferimento alla terminologia utilizzata per identificare detta situazione.

Ed infatti, inizialmente, in un'epoca in cui l'unica tipologia familiare meritevole di riconoscimento era quella fondata sul matrimonio tra uomini e donne, l'ordinamento faceva ad essa riferimento come "*concubinatio*" in un'accezione negativa, penalmente rilevante ed addirittura causa di separazione per colpa.

¹¹⁸ In dottrina, cfr., per tutti, DOGLIOTTI, voce Famiglia di fatto, in Dig. disc. priv., 1992; FERRANDO, Convivere senza matrimonio: rapporti personali e patrimoniali nella famiglia di fatto, in Rivista Wolters Kluwer, 1998, 183; BALESTRA, L'evoluzione del diritto di famiglia e le molteplici realtà affettive, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2010, 1150 ss.; OBERTO, La convivenza di fatto. I rapporti patrimoniali ed il contratto di convivenza, in Rivista Wolters Kluwer, 2016, 943; SESTA (a cura di), Codice dell'unione civile e delle convivenze, Milano, 2017; PATTI, voce Convivenza e contratto di convivenza, in Enc. dir., 2022, 207; da ultimo v. CAGGIA, La convivenza, in Il nuovo diritto di famiglia, a cura di Patti, Milano, 2025.

Già con la riforma del 1975, la separazione per intollerabilità della convivenza prende il posto di quella per colpa e l'adulterio, nelle sue varie forme, diviene solo un eventuale motivo di addebito¹¹⁹.

Successivamente, è stata coniata l'espressione "*convivenza more uxorio*", indicando con essa un modello familiare basato sugli elementi esteriori del matrimonio, ma privo della formalizzazione del vincolo.

Il passaggio ultimo è stato quello di valorizzare la convivenza in termini di "*famiglia di fatto*", non implicante necessariamente la presenza di prole.

Con tale espressione si è voluto far riferimento ad una pluralità di schemi che condividono con il modello tradizionale di famiglia alcuni aspetti fondanti, come la convivenza, la solidarietà, l'assistenza morale e materiale, la comunione di vita e di affetti. Tali modelli alternativi, liberamente sorti e sviluppatisi nella società, sono stati inizialmente riconosciuti ed è stata data loro una dignità giuridica grazie all'opera modellatrice del diritto vivente operata dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Solo successivamente, tardivamente, è intervenuto il legislatore per normarli e inserirli nel nostro ordinamento.

Si è trattato, dunque, di un percorso lungo e travagliato, i cui passaggi fondamentali posso così riassumersi: 1) inquadramento della famiglia di fatto tra le formazioni sociali riconosciute e tutelate dall'art. 2 della Costituzione, quale comunità di affetti in cui si esplica la personalità umana; 2) individuazione di una

¹¹⁹ Cfr. Dogliotti, Dal concubinato alle unioni civili e alle convivenze (o famiglie?) di fatto, 2016

comune identità con la famiglia fondata sul matrimonio; 3) analisi e rielaborazione delle relazioni familiari, secondo una visione più sostanziale che formale, alla luce dei principi espressi dalla CEDU e, specificamente, della tutela della vita privata e familiare, sancita dall'art. 8, e del divieto di ogni forma di discriminazione, posto dall'art. 14.

Il legislatore, come detto, è intervenuto piuttosto in ritardo. E infatti, una più compiuta disciplina dei rapporti tra conviventi e, particolarmente, delle unioni civili tra persone anche dello stesso sesso si è avuta solo con l'emanazione della legge 76/2016, che ha aperto la strada al riconoscimento delle famiglie cd. "*omoaffettive*".

Il mutato concetto di famiglia ha inevitabilmente inciso anche nella disciplina dell'istituto oggetto del presente lavoro.

Vero è che la Corte Costituzionale è intervenuta per prima ad adeguare il contenuto dell'art. 230-*bis* c.c. al nuovo contesto socio-culturale. Tale norma infatti, nella stesura originaria introdotta con la riforma del 1975, al terzo comma prevede che per familiare partecipante all'impresa, si intenda il coniuge dell'imprenditore, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.

La Corte invece, con sentenza n. 148 del 2024 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il predetto terzo comma c.c. nella parte in cui non qualificava come familiare anche il "*convivente di fatto*" e come impresa familiare quella cui egli collabora.

In via consequenziale la declaratoria si è estesa all'art. 230-ter c.c., 8 (introdotto con la predetta legge 76/2016), il quale aveva riconosciuto determinati diritti al convivente che prestasse stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro e aveva inteso valorizzare la figura del convivente lavoratore, senza tuttavia parificarla al coniuge.

A seguito del citato intervento della corte costituzionale quindi, il convivente al pari del coniuge, dei parenti e degli affini, vanta diritti patrimoniali verso l'imprenditore al mantenimento, alla partecipazione agli utili e ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell'azienda. Ciò anche in ordine all'avviamento, di partecipazione alle decisioni circa l'impiego degli utili e degli incrementi, e alla gestione straordinaria e alla cessazione dell'impresa e di prelazione in caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda.

Anche la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 11661 del 4 maggio 2025, resa a Sezioni Unite, ha recepito quanto previsto dalla Corte costituzionale circa l'incostituzionalità dell'articolo 230-bis, c.c., sull'applicazione della disciplina dell'impresa familiare anche al convivente di fatto¹²⁰.

La decisione trae origine dall'impugnazione di una sentenza emessa dai giudici di merito, che, confermando quanto statuito dal tribunale all'esito del giudizio di primo grado, aveva rigettato la domanda avanzata dalla ricorrente, nei confronti

¹²⁰ Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 04/05/2025, n. 11661

dei figli-eredi del suo convivente di fatto, di liquidazione della quota lei spettante quale partecipe all'impresa di famiglia.

A parere dei giudici di merito la nozione di “impresa familiare”, di cui all'articolo 230-*bis*, presupporrebbe un rapporto di coniugio, di parentela o comunque di affinità, sicché, non rientrandovi il rapporto di mera convivenza, il convivente di fatto non potrebbe essere annoverato nella nozione di “familiare” prevista dal comma terzo dell'articolo 230-*bis*.

Tale pronuncia veniva impugnata dalla ricorrente – convivente di fatto – innanzi alla Corte di Cassazione, che, con l'ordinanza interlocutoria n. 2121/2023, trasmetteva il ricorso al Primo presidente, che, a sua volta, lo assegnava alla Sezioni Unite, stante la particolare importanza della questione.

I giudici di legittimità hanno in sostanza rilevato come il contesto sociale sul punto sia mutato nel tempo, essendo ad oggi ampiamente diffusa la convivenza di fatto che, certamente non esisteva, se non marginalmente, nel periodo in cui l'Assemblea costituente approvava la norma oggetto di censure.

Per l'effetto, l'art.230-*bis*, terzo comma, cod. civ., così come reinterpretato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 148 del 2024, oggi include nel novero dei familiari anche il convivente di fatto.

Di conseguenza, la disciplina dell'impresa familiare si applica anche alle attività economiche cui collabora stabilmente il convivente di fatto.

5.2 La sentenza n. 15889/2022 delle Sezioni Unite della Cassazione

Con specifico riferimento alla posizione del coniuge, è interessante esaminare come il legislatore abbia inteso regolamentare un istituto che ha alcuni punti di contatto con l'argomento di questa tesi.

La tematica della comunione dei beni tra un imprenditore ed il proprio coniuge, infatti, può incidere sulla libertà d'impresa e sull'integrità dell'azienda, nel momento in cui la comunione stessa venga a cessare.

In tale momento si pone il problema di stabilire se al coniuge non imprenditore spetti un qualche diritto sui beni dell'azienda e, in caso affermativo, la natura giuridica del diritto.

La materia è regolata dall'art. 178 c.c., che, con riferimento a determinati beni, contempla una forma anomala di comunione, detta *de residuo*, perché differita nel tempo ed eventuale.

In particolare, la predetta norma stabilisce che *i beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa.*

Poiché presupposto di tale istituto è la gestione dell'impresa da parte del coniuge imprenditore, in essa ricadono i beni destinati all'esercizio della stessa e, dunque, i frutti percepiti dai beni propri e dei proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi, ovvero i beni destinati all'esercizio di impresa di uno dei coniugi

costituita dopo il matrimonio o, ancora, tutti gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente, per quanto quest'ultima resti bene personale.

Vista l'esigenza pratica del coniuge titolare della *res*, di conservare una libera ed autonoma scelta gestionale senza ripercussioni in termini di rischi e responsabilità dell'altro coniuge, detti beni restano nella piena ed esclusiva disponibilità del coniuge titolare.

Il diritto che spetta, su tali beni, ai sensi dell'articolo 178 c.c., al coniuge non imprenditore, ha suscitato molto dubbi interpretativi, tanto da spingere molti imprenditori a non optare per la comunione legale.

Ed infatti, accade molto spesso che, quando un soggetto in comunione legale intenda acquistare un immobile per la propria attività d'impresa, decida di stipulare una convenzione di separazione dei beni, proprio al fine di evitare tutti i problemi sopra citati.

Succede dunque che sia poi sfavorito nella prassi proprio il coniuge economicamente più debole che, con l'introduzione della comunione legale, il legislatore aveva inteso tutelare.

Uno degli aspetti cruciali riguarda proprio la natura del diritto relativo all'impresa familiare nel contesto della comunione de residuo.

In dottrina è prevalsa, soprattutto negli scritti più recenti, la tesi secondo cui il coniuge dell'imprenditore acquista un diritto di credito alla metà del valore dell'azienda.

Ad un risultato analogo è giunta, sia pure sulla base di una teoria più ampia, l'opinione secondo cui l'intera comunione differita dà luogo ad un conguaglio degli incrementi, assimilabile nel funzionamento alla *Zugewinnngemeinschaft* del diritto tedesco.¹²¹

La giurisprudenza, nel pronunciarsi sulla natura della comunione di residuo sull'azienda, ha aderito alla tesi del diritto di credito¹²²

Questa problematica è stata sempre controversa, sin dalla legge di riforma del diritto di famiglia del 1975, ed è stata affrontata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che con la sentenza del 17 maggio 2022 n. 15889 hanno riconosciuto in favore dell'altro coniuge (al momento dello scioglimento della comunione legale) non una situazione di contitolarità reale sul compendio, bensì un diritto di credito sul valore pro quota del medesimo.

In particolare, è stato stabilito che al coniuge non imprenditore non spetta alcun diritto di comproprietà sui beni aziendali, ma un mero diritto di credito sui beni oggetto della comunione *de residuo*, pari alla metà dell'ammontare del denaro o dei frutti oggetto di comunione *de residuo*, ovvero del controvalore dei beni aziendali e degli eventuali incrementi, al netto delle passività, soluzione motivata anche con riferimento alle esigenze di tutela dei creditori dell'impresa.

¹²¹ Rimini, Acquisto immediato e differito, cit., 114 ss

¹²² Cass. Civ. 21 febbraio 2018, n. 4186; Cass. Pen. 29 novembre 2010, n. 42182; Cass. Civ. 9 marzo 2000, n. 2680, in *Dir. fall.*, 2001, 392, Trib. Camerino 5 agosto 1988, in *Foro it.*, 1990, I, 2333, Cass. Civ. n. 7060/1986, Cass. Civ. 20 marzo 2013, n. 6876

Nel provvedimento *de quo* vengono riassunte le posizioni della dottrina che sostiene la tesi della natura reale del diritto del coniuge non intestatario basandosi sul tenore letterale dell'art. 178 c.c. (il quale usa l'espressione "*si considerano oggetto della comunione*" che rappresenterebbe la volontà del legislatore di sottoporre la comunione residuale d'impresa ad un regime normativo diverso da quello della comunione residuale non d'impresa) e la tesi della natura obbligatoria basata su ragioni pragmatiche di tutela dei terzi.

In conclusione, il principio di diritto stabilito dalla Cassazione a Sezioni Unite, fornisce un quadro più chiaro per la gestione delle implicazioni patrimoniali in caso di separazione o divorzio, specialmente in relazione all'impresa familiare.

Conclusioni

In questo elaborato è stato affrontato l'istituto dell'impresa familiare nella sua evoluzione storica dagli anni 50 in poi, in un contesto in cui l'imprenditoria dei nuclei parentali ha avuto rilevanza centrale per la crescita economica del Paese.

Particolare attenzione è stata dedicata al contributo della dottrina e della giurisprudenza, che hanno progressivamente agevolato la comprensione di un fenomeno giuridico e sociale in continua trasformazione.

Dopo un *excursus* sulla natura dell'impresa familiare, i presupposti soggettivi ed oggettivi di partecipazione ad essa, ci si è soffermati sull'evoluzione del concetto stesso di famiglia, per poi riflettere sui diritti spettanti ai familiari che vi partecipano, fino a trattare gli aspetti legati alla cessazione della stessa.

Una particolare attenzione è stata, poi, dedicata alla figura del coniuge anche alla luce della recente sentenza delle Sezioni Unite n.15889/22 che ha chiarito la natura del diritto spettante al coniuge non imprenditore, sui beni facenti parte dell'azienda in caso di scioglimento della comunione.

Il lavoro ha ovviamente avuto ad oggetto anche i recenti approdi della dottrina e della giurisprudenza, riguardo la figura del *convivente di fatto*, ripercorrendo anche le tappe storiche che hanno portato dapprima all'introduzione dell'art.230-ter e poi all'intervento della Corte Costituzionale n. 148 del 2024 ed infine della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 11661 del 4 maggio 2025, resa a Sezioni Unite.

L'analisi svolta ha messo in luce la complessità di un modello giuridico che è strettamente collegato ed influenzato dal contesto sociale e normativo in cui si è sviluppato.

Ed infatti l'attuale modello di impresa familiare è il riflesso di un cambiamento sociale profondo che ha indotto l'ordinamento giuridico, a rincorrere le trasformazioni sociali, cercando di offrire strumenti di tutela flessibili ed attuali, capaci di adattarsi alle nuove forme di convivenza e collaborazione, e di colmare lacune normative.

Questa evoluzione "inclusiva", ha dato lo spunto a scenari nuovi, tesi alla tutela di quei soggetti operanti all'interno dell'impresa senza una veste giuridica definita, quali famiglie ricostruite, unioni civili e convivenze di fatto.

La riflessione critica che emerge dall'analisi del processo che è approdato nel modello di impresa attuale, evidenzia come il diritto, abbia sempre rincorso a fatica il cambiamento, generando in tal modo una profonda incertezza sulle regolamentazioni future.

Questa "lentezza" ha impedito pianificazioni a lungo termine fino a limitare la propensione delle nuove generazioni a intraprendere la strada dell'impresa familiare.

Sarà pertanto fondamentale per il futuro, che l'ordinamento, presti la massima attenzione a cogliere tempestivamente i segnali embrionali del cambiamento sociale così da poter offrire ai giovani certezze e prospettive più solide.

Bibliografia

- ALAGNA, *Famiglia e rapporti tra i coniugi nel nuovo diritto*, 2° ed., Milano, 1983;
- AMOROSO G., *L'Impresa Familiare*, Padova, CEDAM, 1998;
- ANDRINI M. C., *L'Impresa Familiare*, in D. VITTORIA, ANDRINI M.C., *Azienda Coniugale e Impresa Familiare*, in GALGANO F. (diretto da), *Trattato di Diritto Commerciale e di Diritto Pubblico dell'Economia*, IX, Padova, CEDAM, 1989;
- BALESTRA, *Attività d'Impresa e Rapporti Familiari*, Padova, CEDAM, 2008;
- BALESTRA, *Attività di Impresa e Rapporti Familiari*, in G. ALPA, S. PATTI (diretto da), *Trattato Teorico - Pratico di Diritto Privato*, Padova, CEDAM, 2009;
- BALESTRA, *L'Impresa Familiare*, in P. CENDON (a cura di), *Il Diritto Privato nella Giurisprudenza*, Torino, UTET, 2000;
- BARALIS G., *Attribuzioni ai legittimari non assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni sociali*, in *Patti di famiglia per l'Impresa*, collana "I Quaderni della Fondazione italiana per il Notariato", 2006;
- BERTOLA, voce *Matrimonio (diritto civile)*, in *Noviss. Dig. It.*, X, Torino, 1957;
- BESSONE, ALPA, D'ANGELO, FERRANDO, SPALLAROSSA, *La famiglia nel nuovo diritto*, Bologna, 1995;
- BIANCA C. M., *Diritto Civile*, V ed., tomo 2.1: *La Famiglia*, Milano, Giuffrè, 2014;

BIANCA C.M., Diritto civile, 2, La famiglia – Le successioni, Miano, 1993;

BIANCA C.M., Diritto Civile, V ed., tomo 2.1: La Famiglia, Milano, Giuffrè, 2014;

BIANCA C.M., La Famiglia, Milano, Giuffrè, 2005;

BIANCA C.M., Regimi Patrimoniali della Famiglia e Attività di Impresa, in A. MAISANO (a cura di), L'Impresa nel Nuovo Diritto di Famiglia, Napoli, Liguori, 1977;

BIANCA, Diritto civile, 2, Milano, 1981, 377;

MANCINI, Natura giuridica dell'impresa familiare, Roma, 1992;

BOCCHINI F., E. QUADRI, Diritto Privato, Torino, Giappichelli, 2011;

BOLANO, I patti successori e l'impresa alla luce di una recente proposta di legge, in Contratti, 2006;

BONTEMPI, L'estromissione dell'unico familiare nell'ambito dell'impresa familiare disciplinata dall'art. 230-bis c.c., in Nuova giur. comm., 1993;

BORTOLUZZI, Successione nell'impresa, in Digesto discipline privatistiche, sez. comm., aggiornamento, II, Torino 2003;

BUSNELLI, Impresa coniugale e azienda coniugale, Napoli, 1992, 1413;

CACCAVALE C., "Appunti per uno studio sul patto di famiglia: profili strutturali e funzionali della fattispecie", in Notariato, 2006;

CAMPOBASSO G. F., Diritto dell'Impresa, in M. CAMPOBASSO (a cura di), Diritto Commerciale, I, Torino, UTET giuridica, 2014;

CARINGELLA, Coordinate del Diritto: Famiglia, Normativa e Giurisprudenza Ragionata, Milano, Giuffrè, 2008;

CARRARO L., OPPO G., A. TRABUCCHI, Commentario alla Riforma del Diritto di Famiglia, Tomo I, Padova, CEDAM, 1977;

CASSANO G., Manuale del Nuovo Diritto di Famiglia, Piacenza, La Tribuna, 2002;

COLUSSI V., Impresa Familiare, in Novissimo Digesto Italiano, Appendice, IV, Torino, UTET, 1983;

COLUSSI, Impresa e famiglia, Padova, CEDAM, 1985;

COLUSSI, Impresa familiare, in Digesto delle Discipline Privatistiche – Sezione Commerciale, IV ed., vol. VII, Torino, UTET, 1992;

COLUSSI, Impresa Familiare, in Novissimo Digesto Italiano, Appendice, IV, Torino, UTET, 1983;

COLUSSI, Impresa familiare, in Riv. dir. civ., 1981;

COLUSSI, voce Impresa familiare, in Nuoviss. dig. it. , Appendice, IV, Torino, 1980;

CONDÒ G.F., “Il patto di famiglia”, in FederNotizie, 2006;

CORSI, Il Regime Patrimoniale della Famiglia, in A. CICU, F. MESSINEO (a cura di), Trattato di Diritto Civile e Commerciale, vol. VI, tomo II, § 2, Milano, Giuffrè, 1984;

COSTI, Lavoro e Impresa nel Nuovo Diritto di Famiglia, Quaderni di Giurisprudenza Commerciale, Milano, Giuffrè, 1976;

COSTI, Lavoro e impresa nel nuovo diritto di famiglia, Torino, 1990;

COTTRAU G., Il Lavoro Familiare, Milano, Franco Angeli, 1984;

COTTRAU G., Il Lavoro Familiare, Milano, Franco Angeli, 1984;

D'ANGELI, La tutela delle convivenze senza matrimonio, Torino, 1995;

DE FERRA, voce Associazione in partecipazione: I) Diritto commerciale, in Enc. giur. Treccani, III, Roma, 1988; DE MARTINI, L'impresa esercitata nell'ambito della famiglia e la tutela del lavoratore familiare, in Riv. dir. comm. 1977, I;

DE PAOLA, Il diritto patrimoniale della famiglia nel sistema del diritto privato: III) Il regime patrimoniale della famiglia, Milano, 2002;

DI FRANCIA, Il rapporto di impresa familiare, Padova 1991, 43 ss.;

DI ROSA in Commentario al codice civile, diretto da E. GABRIELLI, a cura di A. BALESTRA, sub art. 230 bis c.c., UTET, Torino, 2015;

DI SAPIO A., "Osservazioni sul patto di famiglia" (Brogliaccio per una lettura disincantata) in Dir. Fam., 2007, 289;

DOGLIOTTI M., FIGONE A., Impresa familiare: le problematiche più recenti, in Famiglia e diritto, 2011, fasc. 2;

FERRANTI G., Impresa Familiare, Convivenze di Fatto e Unioni Civili, in Corriere Tributario, 46, 2017;

FERRARA F. JR – CORSI F., Gli Imprenditori e le Società, Milano, Giuffrè, 2011;

FERRI, Impresa familiare e impresa coniugale, in Riv. Dir. Comm. 1976;

FIETTA G., Patto di famiglia, in CNN Notizie del 14 febbraio 2006;

FIETTA G., Patto di famiglia, in CNN Notizie del 14 febbraio 2006;

FIGONE, Impresa familiare, in Tratt. Ferrando, II, Bologna, 3, Torino, 1996;

FINOCCHIARO A. e M., Diritto di famiglia, Milano, 1984-1988;

FINOCCHIARO A., FINOCCHIARO M., Diritto di Famiglia: Legislazione, Dottrina, Giurisprudenza, vol. II, Milano, Giuffrè, 1984;

FINOCCHIARO M., Aspetti controversi del regime patrimoniale tra coniugi (regime patrimoniale e matrimonio, nonché questioni diverse in tema di comunione legale e di suo scioglimento), in Vita not., 1997;

FINOCCHIARO M., Considerazioni brevissime sul fallimento dell'impresa familiare, Milano, 1996;

FRANCI GIANCARLO, "Storica riforma del diritto di famiglia. Diventa assoluta la parità tra i coniugi", in La Stampa, 23 aprile 1975, tratto da www.archiviola stampa.it.

FRIEDMAN U., Prime osservazioni sui patti di famiglia, in FederNotizie, 2006;

GALASSO, Impresa Familiare e Comunione Tacita Familiare nell'Esercizio dell'agricoltura, in Rivista di Diritto Agrario, 1976, I;

GALGANO, Diritto Civile e Commerciale, IV, La famiglia. Le successioni. La tutela dei diritti, Il fallimento, 4° ed. Padova, 2004;

GAZZONI F., Appunti e spunti in tema di Patto di famiglia, in Giust. Civ., 2006;

GHIDINI M., L'Impresa Familiare, Padova, CEDAM, 1977;

GRAZIANI C.A. L'impresa familiare in Tratt. Rescigno, 3, Torino, 1996;

GRAZIANI, L'impresa familiare nel nuovo diritto di famiglia: prime considerazioni, in Riv. dir. agr. 1975;

GRAZIANI, L'impresa familiare, in Trattato di diritto privato diretto da RESCIGNO, Torino, 1996;

GUASTALLA E.L., Minori va evitato il conflitto, in Sole 24 Ore, n. 50 del 20 febbraio 2006;

GUASTALLA L., Un patto per tutta la famiglia, in Sole 24 Ore, n. 50 del 20 febbraio 2006;

IRTI, L'ambigua logica dell'impresa familiare, in Riv. dir. Agr., 1980;

LIBERTINI, Sull'impresa familiare e sulla derogabilità dell'art. 230 bis c.c., in Impresa nel nuovo diritto di famiglia, atti del Convegno Palermo 27-28.2.1976, Napoli, 1977;

LOPILATO L'impresa familiare e l'ammissibilità di un rapporto di parentela «societaria», in Nuova giur. comm., 2000, I;

LUPETTI M.C., Patti di famiglia: note a prima lettura, in C.N.N. Notizie del 14 febbraio 2006;

MAGLIULO F., *L'apertura della successione: imputazione, collazione e riduzione, in atti del Convegno della Fondazione Italiana del Notariato sul tema Patti di famiglia per l'impresa, Milano, 2006;*

MANES P., *Prime considerazioni sul patto di famiglia nella gestione del passaggio generazionale della ricchezza familiare” in Contratto e Impresa 2/2006;*

MARCELLI, *Considerazioni sull'impresa familiare contadina, in Nuovo dir. agr. 1976;*

MERLO A., *Il patto di famiglia in C.N.N. Notizie 14 febbraio 2006;*

MORELLO, *Sull'impresa familiare e sull'ammissibilità di sue trasformazioni in società, in Riv. not., 1984, I;*

MOSCARINI L.V., *Prelazione, in Enciclopedia del Diritto, XXXIV, Milano, Giuffrè, 1985;*

NIGRO, *Riflessioni sull'impresa familiare (a proposito del parere 11 febbraio 1976 del Consiglio di Stato) in Giur. comm., 1977, I;*

NUZZO, *L'Impresa Familiare, in G. BONILINI, G. CATTANEO, I Grandi Temi: il Diritto di Famiglia, tomo II: Il Regime Patrimoniale della Famiglia, Torino, UTET, 2007;*

OPPO, G. *L'Impresa Familiare, in G. CIAN, G. OPPO, A. TRABUCCHI (a cura di), Commentario al Diritto Italiano della Famiglia, III, Padova, CEDAM, 1992;*

OPPO, Dell'impresa familiare, in Commentario alla riforma del diritto di famiglia, Padova, 1990;

OPPO, Dell'impresa familiare, in Scritti giuridici, I, Padova, 1992;

OPPO, Impresa Familiare, in G. CIAN, G. OPPO, A. TRABUCCHI (a cura di) Commentario al Diritto Italiano della Famiglia, III, Padova, CEDAM, 1992;

PAJARDI, Impresa familiare e fallimento, Milano, 1988;

PAJARDI, Impresa familiare e fallimento, Milano, 1988;

PALAZZO, Istituti alternativi al testamento, in Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato, diretto da P. Perlingieri, Napoli, 2003;

PALMERI G., Regime Patrimoniale della Famiglia, tomo II, in F. GALGANO (a cura di), Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca, Bologna-Roma, Zanichelli, 2004;

PALMERI, Regime Patrimoniale della Famiglia, tomo II, in F. GALGANO (a cura di), Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca, Bologna-Roma, Zanichelli, 2004;

PANICO, Sull'esperibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento nel caso di cessazione della convivenza more uxorio, in Giur. it., 1997, IV;

PANUCCIO V., Impresa Familiare, in Enciclopedia del Diritto, Aggiornamento IV, Milano, Giuffrè, 2000; PARADISO, I rapporti personali tra coniugi, Art. 143, in Comm. Schlesinger, Milano, 1990;

PARADISO, La comunità familiare, Milano, 1984;

PETRELLI G., La nuova disciplina del “patto di famiglia” in Riv. Not., 2006, I;
PROIETTI, Natura dell’impresa familiare e controversie “snaturate”, in Giur.
civ., 1994, I, 1;

PROSPERI F., Impresa Familiare, in P. SCHLESINGER , F.D. BUSNELLI (a
cura di), Il Codice Civile, Commentario, Milano, Giuffrè, 2006; PROSPERI,
Impresa Familiare, in SCHLESINGER, BUSNELLI (a cura di), Il Codice Civile,
Commentario, Milano, Giuffrè, 2006;

QUADRI G., Impresa Familiare e Prestazioni di Lavoro, Napoli, Edizioni
Scientifiche Italiane, 2012, p. 159;

QUADRI, L’Adeguamento Monetario degli Assegni Periodici con Funzione
Assistenziale, in Giurisprudenza Italiana, IV, 1980;

RAPISARDA ALBERTO, “La civile e attesa riforma diventa legge.
RIVOLUZIONE IN FAMIGLIA”, in La Stampa Sera, 23 aprile 1975, tratto da
www.archiviolaStampa.it.

SANTORO – PASSARELLI, Nozioni di diritto del lavoro, Napoli, 1972;

SIMONETTO, L’impresa familiare: dubbi interpretativi e lacune normative, in
Dir. soc., 1976;

STANZIONE, Appunti sull’impresa familiare nell’ordinamento italiano, in Vita
not.,1994;

TAMBURRINO, Impresa, comunione e società in agricolture, in Giust. civ., 1983;
TANZI, voce Impresa familiare I) Diritto commerciale in Enc. Giur. Treccani, XVI, 1989;
TASSINARI F., Il patto di famiglia: presupposti soggettivi, oggettivi e requisiti formali, in atti del Convegno della Fondazione Italiana del Notariato sul tema Patti di famiglia per l'impresa, Milano, 2006;
TORRENTE e SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, Milano, 1990;
VALERIANI A., Il patto di famiglia e la riunione fittizia, in atti del Convegno della Fondazione Italiana del Notariato sul tema Patti di famiglia per l'impresa, Milano, 2006;
ZATTI, I diritti e i doveri che nascono dal matrimonio e la separazione dei coniugi, in Tratt. Rescigno, 3, Torino, 1996;
ZOPPINI, Il patto di famiglia (linee per la riforma dei patti sulle successioni future), in Riv. Dir. Priv., 1998.

Riferimenti giurisprudenziali

Corte d'Appello di Torino 09/03/1959, in Giur. agr. it, 1960, I, 2, 3
Cass. Civ., 22.07.1969 n. 2750, in GA, 1970, II, 612
Cass. Civ., 28.09.1973, n. 2430, in Dir. fam., 1974, II, 620)
Cass. Civ., 14.01.1980 n. 337, in Giur. it., 1981, I, 1, 405
Consiglio di Stato, Sez. III, 11.02.1976, n. 89, in Giur. comm., 1977, I, 726
Cass. Civ., 13.10.1984, n. 5124, in Giust. Civ., 1985, I, 372

Pretore di Santhià, 14.07.1986, in Giur. It., 1987, I, 2, 518

Corte d'Appello di Brescia, 23.7.86, n. 411, in Giur. agr. it., 1987, II, 560

Cass. Civ., 29.2.88, n. 2122, in Foro. it, 1989, I, 852)

T.A.R. Calabria, 24.1.84, in Foro amm., 1984, 1911

Cass. Civ., 03.04.1983, n. 2537, in Giust. civ., 1984, I, 250

Cass. Civ., 26.06.1984, n. 3722, in Giust. civ., 1984, I, 2746

Cass. Civ., 04.03.1989, n. 1211, in Giur. it., 1990, I, 1, 1004

Cass. Civ., 27.06.1990 n. 6559, in Nuova giur. civ. comm., 1991, I, 67

Cass. SS.UU. 04.01.95, n. 89, in Giur. it., 1995, I, 1, 369

Cass. Civ., 12 marzo 1984, n. 1696, in Giust. civ. mass., 1984, fasc. 3, 79

Cass. Civ., 26 giugno 1984, n. 3722. in Giust. civ., 1984, I, 2746

Pretura Forlì 21 dicembre 1994, in Dir. fam. pers., 1995, 678

Pretore di Fidenza, 26.4.89, in Nuova giur. civ. comm., 1990, I, 236

Cass. Civ., 22.5.91, n. 9025, in Giur. it., 1992, I, 1, 2002

Cass. Civ. 16.12.2005, n. 27839, in Foro it., 2006, I, 2070

Cass. SS.UU., 4.1.95, n. 89, in Giur. it., 1995, I, 1, 369

Trib. Milano 23 maggio 1985, in Foro pad. 197, 130

Corte Cost. sent. 23 luglio 1996 n. 301

Cass. 27 febbraio 2003 n. 2954

Cass., SS.UU., 04.01.1995, n. 89

Cass. Civ., n. 1525/1997

Cass. Civ., 18.04.2002, n. 5603

Cass. Civ. 16.12.2005, n. 27839, in *Foro it.*, 2006, I, 2070 ss

Cass. Civ., 23 aprile 2001, n. 5982; Cass. Civ., 15 aprile 2004, n. 7223

Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 04/05/2025, n. 11661

Cass. Civ. 21 febbraio 2018, n. 4186

Cass. Pen. 29 novembre 2010, n. 42182

Cass. Civ. 9 marzo 2000, n. 2680, in *Dir. fall.*, 2001, 392

Trib. Camerino 5 agosto 1988, in *Foro it.*, 1990, I, 2333

Cass. Civ. n. 7060/1986

Cass. Civ. 20 marzo 2013, n. 6876